SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

653º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5

2ª - Giustizia . . . . . » 9

3ª - Affari esteri . . . . . » 20

5ª - Bilancio . . . . . » 30

7ª - Istruzione . . . . . » 38

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 42

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 44

11ª - Lavoro . . . . . » 46

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 49

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 52

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . . » 59

Per l'infanzia . . . . . » 61

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 89

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro . . . . . *Pag.* 91

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 94
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 100
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 101
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . » 103

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 104

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

569ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3633) ***Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) ***DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali***

(117) ***TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(290) ***PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore***

(337) ***BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati***

(614) ***EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1148) ***RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1177) ***FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1294) ***TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali***

(1475) ***DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali***

(1489) ***VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati***

(1693) ***PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati***

(1853) ***Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533***

(3343) ***BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali***

(3378) ***BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali***

(3396) ***SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali***

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 novembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell'8 e del 9 novembre.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-Un)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.70, che dispone una norma di garanzia, e non di semplice tutela, per la partecipazione delle donne alla vita politica. Ricorda che i Paesi nei quali si registra una maggiore presenza delle donne in Parlamento nel passato hanno agevolato le pari opportunità nelle candidature attraverso norme specifiche. Ad esempio, quando in Francia si verificò una progressiva riduzione della componente femminile, le forze politiche con largo consenso approvarono norme in favore dell'accesso delle donne nelle assemblee elettive.

Del resto, il superamento delle barriere all'ingresso delle donne è ormai un fatto compiuto in molti settori, a iniziare dalla magistratura: solo il ceto politico rimarrebbe estraneo a questo fenomeno.

Osserva ancora che il riequilibrio non sarebbe possibile solo attraverso la preferenza accordata dalle donne alle candidate: infatti, se fosse approvata la proposta di legge elettorale in esame, le liste dei candidati sarebbero definite dagli apparati di partito. È dunque necessaria l'introduzione di norme positive per risolvere, finalmente, un problema che riguarda lo stesso funzionamento della democrazia.

Il presidente PASTORE *(FI)*, relatore, ricorda che le norme volte a favorire il riequilibrio nelle candidature saranno trattate anche in sede di esame degli appositi disegni di legge in materia.

Il senatore BOSCETTO *(FI)* preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.70, il cui contenuto, a suo avviso, non modificherebbe nella sostanza le disposizioni dell'articolo 1: infatti, la parola «candidati» comprende anche le «candidate». È una proposta analoga a quella respinta dalla Camera dei deputati durante la discussione del disegno di legge n. 3633: è inopportuno, dunque, introdurla nella legge elettorale, tenuto conto anche del fatto che la Commissione si appresta a esaminare i disegni di legge che dispongono ai fini di una più ampia partecipazione delle donne alle istituzioni politiche.

Quanto ai presunti vizi di incostituzionalità delle norme in esame, sottolinea la natura programmatica dell'articolo 51 della Costituzione. Inoltre, avendo l'articolo 49 della Costituzione riconosciuto un rilievo costituzionale ai partiti politici, sarebbe inopportuno limitare la loro discrezionalità nella formazione delle liste elettorali.

L'emendamento 1.70, posto in votazione, è respinto.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-Un)* preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.27: osserva, in proposito, che l'introduzione di un premio di maggioranza in contraddizione con la proclamata volontà di rendere più puntuale la rappresentanza del pluralismo politico, a suo giudizio tradisce il vero intento della maggioranza, che è quello di influenzare gli esiti della prossima tornata elettorale con una normativa a vantaggio della coalizione di centro-destra.

Il senatore PASSIGLI *(DS-U)*, a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.27: la distribuzione dei seggi in base al principio proporzionale con lista bloccata, infatti, avrebbe effetti negativi sul rapporto tra corpo elettorale ed eletti. L'elettore sarebbe chiamato a esprimere il consenso solo su un simbolo di partito, una soluzione che non fu mai utilizzata neppure quando il suffragio era limitato in base al censo.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.27. Esso è volto a evitare che si determini un distacco tra elettore ed eletto. In ogni caso, la soppressione del comma 2 nell'articolo 1 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati dovrebbe essere accompagnata da ulteriori, profonde modifiche, poiché altrimenti le procedure elettorali non potrebbero funzionare.

L'emendamento 1.27, posto in votazione, è respinto.

Il senatore BASSANINI *(DS-U)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.31. L'incremento del numero delle circoscrizioni e la conseguente riduzione territoriale indurrebbero a presentare liste più brevi: si attenuerebbe così il distacco tra elettori e candidati. L'opzione proporzionalista, tuttavia, dovrebbe essere attuata ripristinando il meccanismo in uso fino al 1993 per l'elezione del Senato, basato su collegi uninominali, ovvero adottando il modello spagnolo, con circoscrizioni ridotte, che favorisce l'aggregazione in formazioni politiche nazionali, o anche locali, ma ben radicate in determinati territori.

Sottolinea positivamente, infine, la proposta di demandare all'intesa tra Stato e autonomie territoriali l'individuazione delle circoscrizioni, in omaggio all'articolo 114 della Costituzione, in base al quale la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Il senatore PETRINI *(Mar-DL-U)* sottolinea che il premio di maggioranza e la previsione di sbarramenti in misura variabile hanno effetti distorsivi sul meccanismo proporzionale di distribuzione dei seggi: dunque appaiono incoerenti con il principio di una accentuata rappresentatività del sistema. Inoltre, per effetto del modello proposto dalla maggioranza, si determinerebbe una disomogeneità nella composizione delle due Camere, anche in caso di parità dei voti ottenuti. Infine, a causa della eterogeneità territoriale e sociale, le formazioni minori saranno penalizzate nelle circoscrizioni più piccole.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.31.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 16 novembre, convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per una ulteriore seduta domani, mercoledì 16 novembre, alle ore 14,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

520ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3247-B) ***Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO *(AN)* avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

In sostituzione del relatore designato, riferisce sinteticamente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il presidente Antonino CARUSO *(AN)*. Al riguardo il relatore rileva che la prima delle predette modifiche concerne l'inclusione nel catalogo dei reati per i quali i tempi di prescrizione sono raddoppiati – rispetto a quelli previsti dalle nuove disposizioni – dei delitti colposi di danno di cui all'articolo 449 del codice penale, nonché del reato di omicidio colposo se commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 589 del medesimo codice.

L'altra modifica è relativa al comma 3 dell'articolo 10 che detta le disposizioni transitorie della legge. Si tratta della previsione in base alla quale i processi di primo grado per i quali sia stato dichiarato aperto il

dibattimento e quelli pendenti in appello o presso la Corte di cassazione sono esclusi dai tempi di prescrizione più brevi così come eventualmente definiti dal disegno di legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha quindi la parola il senatore BOBBIO *(AN)*, il quale si sofferma sulle novità introdotte all'articolo 6 del disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, dopo aver ricordato che l'articolato in esame è stato per lo più oggetto di strumentalizzazioni politiche piuttosto che di valutazioni di natura squisitamente tecnica, come invece sarebbe stato preferibile in considerazione della rilevanza della materia affrontata. Al riguardo, non gli appaiono chiare, non tanto le ragioni delle modifiche introdotte, quanto il perché si sia inteso circoscrivere alle sole fattispecie di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale – oltre a quanto già previsto nel testo approvato dal Senato – il raddoppio dei termini di prescrizione, ben potendosi riferire la previsione anche ad altri reati di pari rilevanza. Si è trattato in ogni caso – continua il senatore Bobbio – soprattutto di uno sconcertante cedimento a talune rimostranze e strumentalizzazioni che peraltro non fanno venir meno quella valutazione favorevole delle modifiche apportate e più in generale del complesso dell'articolato. Ritiene che il problema affrontato dalla riforma in esame non possa essere risolto soltanto attraverso interventi normativi ma che lo stesso sia soprattutto una conseguenza di distorsioni e di determinate prassi applicative nella organizzazione del lavoro giudiziario. Nell'esperienza delle aule di giustizia si riscontrano, infatti, forme di sottovalutazione di talune fattispecie criminose, come ad esempio gli omicidi colposi, rilevandosi che i relativi procedimenti penali sono di norma posposti alla trattazione di altri processi ritenuti di maggiore urgenza con la conseguenza che in molti casi i primi sono destinati inevitabilmente alla prescrizione. L'aver ampliato i termini di prescrizione per alcuni reati non potrà sortire l'effetto sperato senza un effettivo cambiamento delle ricordate prassi rispetto alle quali è opportuno che si focalizzi l'attenzione dei cittadini, a pena della frustrazione delle loro legittime aspettative.

Nel complesso la riforma della prescrizione non si pone in senso contrario al bisogno di giustizia dei cittadini, così come sostenuto dall'opposizione, ma mira a far sì che tale meritevole interesse non risenta più di prassi e comportamenti non corretti nella organizzazione dei processi. Riferendosi poi alla modifica approvata dalla Camera dei deputati in relazione all'articolo 10, il senatore Bobbio, pur preannunciando una valutazione positiva al riguardo, ritiene che la nuova formulazione della norma transitoria abbia risentito di condizionamenti esterni non accettabili. Ricorda, infatti, come la corte di cassazione abbia prodotto studi ed elaborazioni di dati sul prevedibile impatto della riforma dell'istituto della prescrizione – peraltro non richiesti – che appaiono a dir poco sconcertanti anche perché non sorretti da adeguato rigore scientifico. Un intervento questo che cerca di far dimenticare il fatto che molti processi si prescri-

vono proprio in cassazione anche per il modo in cui è organizzato il lavoro presso la suprema Corte. Conclude quindi il suo intervento, ribadendo la sua valutazione positiva della norma transitoria che, tra l'altro, appare più tranquillizzante anche sotto il profilo della legittimità costituzionale della medesima.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* rileva come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rappresentino certamente un contributo migliorativo rispetto al disegno di legge in titolo, nei confronti del quale peraltro permangono le ragioni di contrarietà già espresse in precedenza dalla sua parte politica nel corso dell'*iter* parlamentare dello stesso.

Per quel che concerne più specificamente la modifica apportata al nuovo testo proposto per l'articolo 157 del codice penale, il senatore Fassone sottolinea come l'estensione anche ai delitti colposi di danno e alle ipotesi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, dello stesso codice della disposizione che prevede il raddoppio dei termini di prescrizione, pur in sé non criticabile, pone però delicati problemi dal punto di vista sistematico. Mentre infatti il rinvio ai delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale appare ragionevole in quanto tali previsioni delimitano l'area della criminalità organizzata, terroristica o eversiva che, anche ad altri effetti, il legislatore ha ritenuto connotarsi per una sua maggiore e specifica gravità e rispetto alla quale l'esigenza della repressione penale si pone con una forza ed un rilievo senz'altro prioritari alla luce della pericolosità dei fenomeni in questione, il rinvio ai menzionati articolo 449 e 589 del codice penale si pone al di fuori di qualsiasi coerente disegno sistematico e implica il rischio di una violazione del principio di ragionevolezza sulla falsariga di quanto già avvenuto in passato, ad esempio in relazione all'articolo 60 della legge n. 689 del 1981 – prima dell'abrogazione di tale articolo, disposta con la legge n. 134 del 2003 – con le sentenze della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997.

Passando poi alla riformulazione del comma 3 dell'articolo 10 del disegno di legge, il senatore Fassone non condivide le perplessità di ordine costituzionale sollevate in relazione all'assetto della disciplina transitoria. L'esigenza di evitare che l'applicazione del nuovo regime della prescrizione ai processi in corso finisca per travolgere vicende processuali il cui svolgimento, quantomeno per una parte assai significativa, ha già avuto luogo sotto la vigenza della precedente normativa in materia di prescrizione corrisponde infatti, a suo avviso, innanzitutto ad un principio che ha avuto, tra l'altro, un riconoscimento anche a livello costituzionale con il disposto di cui all'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che, in relazione alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, stabilì che la legge ordinaria avrebbe regolato l'applicazione dei principi contenuti nella predetta legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della medesima. In altri termini, sarebbe rinvenibile nell'ordinamento un principio generale che legittima il legislatore, anche nella materia penale, ad adottare, ove lo ritenga opportuno, una disciplina

transitoria che consenta di salvaguardare in misura adeguata le attività processuali già svolte e che potrebbero essere pregiudicate da un mutamento del quadro legislativo di riferimento. Tale possibilità sussisterebbe al di fuori dell'area coperta dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione che, peraltro, non viene in rilievo in questo caso poiché l'ipotesi considerata dal comma 3 dell'articolo 10 è semmai quella della retroattività della norma penale sopravvenuta più favorevole. A questo proposito, va evidenziato che la previsione introdotta dalla Camera dei deputati in materia di disciplina transitoria potrebbe rinvenire una sua ulteriore giustificazione qualora si ritenesse che le modifiche apportate dal disegno di legge in titolo in tema di prescrizione abbiano mutato la natura dell'istituto, spostandolo dal piano del diritto penale sostanziale a quello del diritto penale processuale, sembrandogli al riguardo in particolare significativa la nuova disciplina della interruzione della prescrizione.

Il senatore Massimo BRUTTI *(DS-U)*, intervenendo in discussione generale, ritiene, contrariamente a quanto affermato dal senatore Bobbio, che rivestano grande utilità i contributi e le possibili segnalazioni sull'impatto delle modifiche normative, come quella in esame, provenienti dal mondo della cultura giuridica e da operatori qualificati. A suo avviso il Parlamento dovrebbe avere sempre un atteggiamento di grande apertura e di disponibilità nei confronti dei suggerimenti provenienti da questi soggetti soprattutto quando si tratta di proposte che riguardano le norme penali sostanziali. In considerazione di ciò gli appare estremamente utile il ricordato lavoro svolto dalla Corte di cassazione ed altrettanto può dirsi per il recente parere del Consiglio superiore della magistratura sulle modifiche approvate dalla Camera che segnala all'attenzione dei senatori, chiedendo che lo stesso sia messo a loro disposizione.

Si sofferma quindi sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, che, gli appaiono arbitrarie e palesano la debolezza dell'impianto complessivo della riforma che determinerà effetti irreversibili e devastanti sul sistema penale italiano, consentendo inoltre di beneficiare comunque coloro ai quali la riforma è principalmente indirizzata, nonostante le contrarie dichiarazioni sul punto. Stigmatizza quindi l'atteggiamento non corretto del Ministro che ha sostanzialmente disatteso la richiesta di fornire i dati sul prevedibile impatto della riforma dell'istituto della prescrizione.

Con riferimento, in particolare, alla disciplina transitoria, evidenzia le disparità di trattamento che anche la nuova formulazione della norma produrrà rispetto a situazioni simili che verranno considerate diversamente solo perché in qualche caso il processo si è svolto più celermente che in altri casi. Relativamente all'articolo 6, suscita perplessità l'aver limitato la previsione del raddoppio dei termini di prescrizione esclusivamente a fattispecie che non appaiono selezionate secondo un criterio riconoscibile, non comprendendosi la ragione della esclusione di altre di pari offensività. Conclude quindi il suo intervento preannunciando che la sua parte politica continuerà nella battaglia parlamentare intrapresa per richiamare l'atten-

zione dell'opinione pubblica sulle iniquità, arbitrarietà ed irragionevolezza della riforma voluta dalla maggioranza.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-Un)*, con riferimento alla prima delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia di palmare evidenza la non riconducibilità ad un criterio di ragionevolezza della previsione che, in via eccezionale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per le ipotesi di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, del codice penale. Da questo punto di vista l'attività emendativa della sua parte politica sarà pertanto volta a introdurre nel disposto di cui al settimo comma del nuovo articolo 157 del codice penale ulteriori ipotesi di reato per le quali prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione, con la finalità di definire secondo una *ratio* unitaria la portata della disposizione in questione.

Per quanto riguarda invece l'articolo 10, il senatore Zancan ritiene che la Camera dei deputati aveva di fronte a sé solo due ipotesi correttamente praticabili e cioè: o prevedere l'applicabilità della nuova normativa in materia di prescrizione solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore ovvero prevedere che la nuova normativa si applicasse anche ai fatti commessi anteriormente laddove più favorevole. È stata invece adottata una soluzione intermedia difficilmente giustificabile e che, tra l'altro, finisce per porre in una condizione più vantaggiosa gli imputati nei confronti dei quali gli uffici giudiziari hanno proceduto con minore sollecitudine ed efficienza, determinando nei confronti di questi una disparità di trattamento ricollegabile a circostanze del tutto accidentali e comunque non collegabili alla persona dell'imputato medesimo. Tale soluzione non gli appare poi giustificabile facendo leva su un asserito carattere processuale della disciplina in materia di prescrizione che è invece smentito dalla giurisprudenza assolutamente prevalente.

Il senatore CALVI *(DS-U)*, nel condividere i rilievi già esposti nel corso del dibattito dai senatori Fassone e Zancan con riferimento alla prima delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, si sofferma sulle problematiche sottese al disposto di cui all'articolo 10 del disegno di legge in titolo. Al riguardo, il senatore Calvi evidenzia come, a suo avviso, sia indiscutibile il carattere sostanziale delle disposizioni in materia di prescrizione e come, pertanto, la successione nel tempo di normative diverse al riguardo debba trovare necessariamente la sua disciplina nell'articolo 2 del codice penale. In questa prospettiva, la previsione di una disposizione transitoria *ad hoc* appariva ed appare del tutto ultronea e l'introduzione della stessa rappresenta già di per sé un errore cui peraltro la Camera dei deputati ha cercato di porre rimedio con la riformulazione da ultimo proposta per il comma 3 del citato articolo 10. Tale soluzione è, però, a sua volta afflitta da un evidente vizio di incostituzionalità e gli appare pertanto del tutto inaccettabile, non potendosi neppure escludere il rischio che la predetta incostituzionalità rappresenti soltanto un espediente di cui la maggioranza ha inteso servirsi per non assumersi in modo diretto

e palese la responsabilità di prevedere l'applicazione della nuova normativa in materia di prescrizione ai procedimenti in corso – effetto questo che costituisce la conseguenza naturale del carattere sostanziale della medesima – e per ottenere invece lo stesso obiettivo sottoponendo al giudizio della Corte una norma palesemente incostituzionale, l'annullamento della quale determinerebbe poi inevitabilmente l'applicazione dei principi stabiliti nel già ricordato articolo 2 del codice penale.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 13 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(3495) ***FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARITATI *(DS-U)*.

Il disegno di legge in titolo è volto a colmare un vuoto di rappresentanza per il caso che una persona, a seguito di un evento invalidante, sia divenuta incapace di provvedere alla sua salute e alle connesse prestazioni sanitarie. L'ordinamento vigente nell'escludere il rilascio di procura ad altra persona per il compimento di atti che riguardano la salute dell'incapace, prevede diverse figure a tutela degli inabilitati che vanno dal curatore, al tutore e all'amministratore di sostegno, ma ciascuna di esse è autorizzata a compiere atti solo dopo la nomina da parte dell'autorità giudiziaria e quindi in tempi che possono rivelarsi successivi a quelli dell'effettivo bisogno.

Non appaiono infatti del tutto soddisfacenti per il conseguimento immediato della tutela suddetta né il disposto della recente legge n. 6 del 2004 – che prevede la possibilità di designazione dell'amministratore di sostegno nella previsione di una futura eventuale situazione di incapacità– né l'articolo 35 della legge di riforma sanitaria del 1978, n. 833 in virtù del quale e relativamente ai trattamenti sanitari obbligatori, il giudice tutelare ha facoltà di adottare provvedimenti, ma solo per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione del patrimonio del malato.

Da qui la necessità di rispondere con tempestività, sia pure mediante una supplenza di breve durata e fino alla decisione del giudice, al bisogno di tutela di coloro che, per il sopravvenire di infermità, non possono provvedervi. A tal fine sarà sufficiente, ai sensi del nuovo articolo 432-*bis* del codice civile proposto dall'articolo 1, una designazione, mediante atto pubblico o scrittura privata da comunicare al giudice tutelare del luogo

di residenza e della convalida, senza formalità, assunte le necessarie informazioni, da parte del giudice. La persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario ma, salva dichiarazione contraria dell'interessato, non lo rappresenta per gli atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo.

Si tratta conclusivamente di un provvedimento la cui approvazione si raccomanda soprattutto perché completa un quadro normativo a tutela di soggetti che versano in condizioni di debolezza.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

521ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuliano e Valentino.

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE REFERENTE

(3478) ***MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si riprenderà con il seguito della discussione generale del disegno di legge in titolo.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE *(DS-U)* il quale ritiene condivisibili sia la proposta di elevare a trenta il numero dei componenti del Consiglio Superiore della magistratura giudicando inopportuna la riduzione operata nel 2002, sia la previsione innovativa in tema di membri supplenti della sezione disciplinare perché coerente con quanto disposto dalla sentenza n. 262 del 2003 della Corte costituzionale. Se questi sono gli aspetti positivi della riforma in titolo non altrettanto può dirsi del cuore dell'iniziativa ossia della proposta di modifica del sistema elet-

torale del Consiglio superiore della magistratura nelle modalità indicate. Occorre interrogarsi in primo luogo sulle ragioni della proposta medesima che la relazione illustrativa non chiarisce e che sostanzialmente ripristina il sistema elettorale previgente all'intervento legislativo del 2002. Ricorda quindi brevemente i numerosi interventi di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore che si sono succeduti dal 1958 ad oggi, e dopo aver sottolineato che l'iniziativa in esame costituirà, ove approvata, l'ottavo intervento sulla disciplina del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, ricorda come la legge n. 1 del 1981 già si proponeva l'obiettivo di alleggerire il peso delle liste e con esso il ruolo delle correnti introducendo una distinzione tra posti vincolati e posti liberi nell'ottica di realizzare una combinazione equilibrata tra le due forme di rappresentatività. Dopo la riforma del 1985 si è giunti nel 1990, con la legge n. 74, ad un ulteriore intervento con il quale si è abbandonato il precedente collegio unico nazionale in favore di quattro collegi pluridistrettuali e si è introdotta la preferenza unica. Nel 2002 infine si è proceduto all'abolizione delle liste in favore di un sistema ispirato al principio maggioritario. Rispetto a quella finora sperimentata, ad avviso del senatore Fassone sarebbero invece preferibili altre soluzioni. Si potrebbe, più specificamente, pensare alla individuazione di riserve di posti per magistrati indipendenti che si collochino al di fuori del sistema delle correnti, essendo egli convinto che questo rappresenti concretamente l'unica strada percorribile per assicurare al Consiglio superiore della magistratura una rappresentatività che vada anche al di là delle espressioni organizzate della magistratura associata.

Richiama quindi l'attenzione sui disegni di legge n. 895 e n. 1750, di cui è firmatario, che affrontano una materia analoga proponendo che ne venga disposto l'inserimento all'ordine del giorno ed eventualmente la congiunzione dell'esame con quello del disegno di legge in titolo. Il disegno di legge n. 1750 solleva, in particolare, una questione sulla quale sarebbe opportuna un'attenta riflessione, e cioè quella del numero di componenti del Consiglio superiore della magistratura necessari per la validità delle deliberazioni. L'attuale sistema permette infatti ai componenti laici di condizionare la funzionalità del Consiglio risultando per gli stessi assai facile far mancare il *quorum*.

Il senatore CENTARO *(FI)*, intervenendo in discussione generale, ricorda che la riforma del 2002 è stata con molta probabilità il frutto di un'utopia; quella cioè di contrastare il fenomeno delle correnti favorendo l'elezione di elevate professionalità attraverso l'adozione del sistema maggioritario in coerenza con quello vigente per l'elezione dei parlamentari. Poiché la riforma del 2002 non è riuscita a soddisfare le finalità, pur apprezzabili, che la ispiravano è opportuno ritornare sulla materia con un nuovo sistema in senso proporzionale e sulla base di un collegio unico nazionale rispetto al quale si registra un consenso unanime della magistratura organizzata. I magistrati infatti ritengono il sistema proporzionale più idoneo a consentire una rappresentatività aderente alle reali articola-

zioni associative esistenti all'interno della magistratura medesima. Al riguardo esprime la sua preferenza per un sistema che veda un unico collegio nazionale ed una sola preferenza da esprimere, in quanto l'espressione di più preferenze potrebbe favorire le cordate e con esse quelle distorsioni che già si registrarono in passato nell'esperienza applicativa. Passando poi a considerare la questione del numero dei componenti del Consiglio, esprime perplessità sulla proposta di aumento del numero dei membri. Nella realtà si osserva che il Consiglio più che occuparsi dei propri compiti istituzionali si preoccupa in prevalenza di formulare pareri su iniziative normative e svolge altre attività, mentre, a fronte di tutto ciò, le nomine di incarichi direttivi avvengono con molto ritardo. Ritiene in altri termini che un incremento dei componenti del Consiglio finirebbe per diminuire l'autorevolezza dei suoi componenti senza aumentarne l'efficienza.

Il senatore BOBBIO *(AN)* osserva preliminarmente che, dalla concreta esperienza di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, emerge che molto spesso esso esorbita dai propri compiti istituzionali, indicati dalla Costituzione, per occuparsi di altro. La Costituzione ha delineato con chiarezza il ruolo del Consiglio superiore che non è soltanto organo di autogoverno della magistratura, ma anche momento di snodo e di equilibrio nei rapporti tra poteri dello Stato con specifico riferimento all'organizzazione delle funzioni giudiziarie. A tal fine la Costituzione ha indicato tassativamente i poteri e le attribuzioni del Consiglio. Al disegno costituzionale si è contrapposta però la lettura che, della Carta, ha dato il Consiglio superiore che, da organo di autogoverno della magistratura, ha finito per diventare qualcosa di diverso e più ampio interferendo nella sfera di competenza di altri poteri dello Stato come testimoniano i numerosi conflitti di attribuzione sollevati dal Consiglio stesso. Va dato atto alla maggioranza di aver cercato di porre rimedio alla contraddizione esistente tra realtà e dettato costituzionale ed a tal fine la riforma del 2002 è stato il tentativo di dare una risposta a questa esigenza. Anche il Centro sinistra dovrebbe condividere le perplessità sopra ricordate per le quali troppo spesso il Consiglio ritarda lo svolgimento di funzioni sue proprie per dare invece spazio ad attività non previste dalla Costituzione e che invece sono diventati momenti centrali della sua attività. Si tratta, ad esempio, delle cosiddette pratiche a tutela di magistrati che appaiono assai spesso inaccettabili sotto il profilo del corretto equilibrio nei rapporti fra i poteri dello Stato. È sufficiente infatti pensare che, a volte, il magistrato interessato dalla pratica a tutela potrebbe diventare oggetto di un procedimento disciplinare promosso dal Ministro ed allora apparirebbe paradossale la situazione in cui il Consiglio verrebbe a trovarsi avendo lo stesso già preso posizione in un certo modo nell'ambito dell'esame della pratica a tutela. Si tratta di un sistema pesantemente distorto ove anche si pensi ai compiti che oggi il Consiglio superiore svolge in materia di formazione dei magistrati; situazione alla quale si è fortunatamente posto rimedio con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Si tratta di attività che nel

complesso sottraggono energie e tempo a compiti che invece sono propri e specifici del Consiglio e che vengono impropriamente giustificate con l'esigenza di colmare vuoti normativi, trattandosi invece di un libero sfogo a pulsioni di totale e palese autoreferenzialità. L'intervento legislativo del 2002 ha avuto il merito di cercare, attraverso la riforma del sistema elettorale, di ricondurre il Consiglio superiore ai compiti che la Costituzione gli affida ed, al tempo stesso, si proponeva di dar vita ad un sistema elettorale omogeneo a quello nazionale. Nella realtà dell'esperienza applicativa va riconosciuto che il sistema maggioritario non ha permesso di conseguire gli obiettivi perseguiti, ma anzi ha prodotto distorsioni ulteriori non consentendo una corretta rappresentatività delle articolazioni esistenti all'interno della magistratura, essendone risultate penalizzate proprio le correnti più moderate.

Si dichiara quindi contrario alla proposta del senatore Fassone di superare l'attuale disciplina del *quorum* deliberativo del C.S.M. in quanto il sistema vigente consente di impedire alle espressioni più integraliste della magistratura di prevalere e ciò proprio grazie alla possibilità per la componente non togata di impedire, attraverso la mancata presenza, la possibilità di esame di iniziative che sono palesemente estranee ai compiti che la Costituzione assegna al Consiglio. Si dichiara altresì contrario anche alla proposta di riservare posti a magistrati non appartenenti a correnti, in quanto in tal modo non soltanto non si inciderebbe sul fenomeno delle correnti ma verrebbero penalizzate proprio quelle espressioni dell'associazionismo della magistratura che più di altre rispondono a valori di moderazione e di equilibrio.

Il senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, intervenendo in discussione generale, esprime le sue perplessità rispetto all'utilità della riforma in titolo, sottolineando che la criticità dell'impostazione seguita dalla maggioranza è evidenziata dal fatto che si vuole intervenire sul sistema elettorale non già per combattere il fenomeno correntizio, quanto al fine di ristabilire presunti equilibri tra le correnti, e dunque sembrerebbe che l'intento perseguito sia in realtà quello di avvantaggiare una parte dell'associazionismo in danno di altra, e ciò nei termini sostanzialmente analoghi a quanto sta avvenendo in ambito di riforma della legge per l'elezione dei parlamentari. Se, da un lato, il Consiglio superiore della magistratura non deve essere un organo politico, costituisce di contro una contraddizione intrinseca dichiarare che obiettivo della riforma è il riequilibrio dei rapporti fra le correnti, e cioè un obiettivo sostanzialmente politico.

Ricorda quindi la discussione svolta in occasione della riforma del 2002 quando a nome del suo Gruppo sostenne l'importanza di ridurre il peso delle correnti nella magistratura, preferendo la valorizzazione delle persone all'appartenenza o alla riferibilità a talune forme associazionistiche. Dopo aver evidenziato che già allora la riforma non risultava del tutto coerente con i suoi propositi, consentendo comunque meccanismi in grado di far emergere il fenomeno associativo, si chiede quali siano le ragioni di tornare ad un sistema proporzionale che esplicita il ruolo delle correnti. Se

non si possono formulare obiezioni nei confronti di un sistema proporzionale che di per sé consente un'adeguata rappresentatività e l'emersione chiara di legami di appartenenza oggi non del tutto evidenti, quello che però non si condivide è l'idea di modificare un sistema elettorale per perseguire un interesse di parte favorendo un gruppo in danno di altro. Passando, più specificamente, al merito della proposta legislativa, ritiene che l'indicazione di una sola preferenza possa essere preferibile in quanto, a differenza del sistema della preferenza plurima, essa non favorisce il fenomeno correntizio e la creazione di cordate e collegamenti. Si dichiara inoltre favorevole alla previsione di un collegio unico nazionale in quanto, insieme alla preferenza unica, appare in grado di dare dà piena visibilità alle realtà espresse dall'associazionismo della magistratura. Quanto alla proposta di incremento dei componenti, si dichiara sostanzialmente indifferente, in quanto non ritiene che un aumento come quello che si propone possa favorire la funzionalità del Consiglio. Conclude quindi il suo intervento condividendo l'amarezza espressa dal senatore Centaro a proposito dei ritardi che oggi caratterizzano troppo spesso l'attività del Consiglio in materia di assegnazione dei magistrati ad uffici giudiziari, tra l'altro, anche di particolare importanza nel contrasto della criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

257ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3552) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA *(FI)*, evidenziando che l'Accordo in esame ha come scopo la possibilità di consentire che le persone condannate dal Tribunale Penale Internazione per il Ruanda possano espiare la pena in Italia sulla base di precise richieste da parte dello stesso Tribunale tendenti all'esecuzione di proprie sentenze nel nostro Paese. Senza una esecuzione giusta e certa della pena inflitta, infatti, verrebbe ovviamente compromessa la credibilità del predetto Tribunale la cui attività riveste grande rilevanza nel processo di riconciliazione in atto in Ruanda. È un contributo senz'altro importante, inoltre, per il raggiungimento di un definitivo equilibrio politico in una zona così tormentata come quella dei Grandi Laghi africani, la cui crisi ebbe origine proprio dal terribile genocidio del 1994, che fece registrare oltre 800mila morti a seguito di tragiche e orrende violazioni del diritto umanitario, in merito alle quali la comunità internazionale e in particolare le Nazioni Unite non intervennero adeguatamente e tempestivamente. Del resto, il caso Ruanda è stato emblematicamente considerato, anche in occasione della riforma delle Nazioni Unite, come un momento estremamente negativo e inconcludente del ruolo posto in capo all'ONU.

Il relatore ricorda poi che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 955 dell'8 novembre 1994, istituì il Tribunale internazionale per il Ruanda, anche sulla base di analogie che avevano precedentemente portato alla istituzione di un Tribunale *ad hoc* per perseguire i crimini commessi nella ex Jugoslavia. Pertanto, l'Italia, avendo il 6 febbraio 1997 firmato all'Aja uno specifico accordo per l'esecuzione delle sentenze di condanna relative alle gravi violazioni del diritto umanitario nella ex Jugoslavia, ha ritenuto di mettere in atto analogo comportamento nei confronti del Tribunale che giudica le atrocità commesse in Ruanda e, in data 17 marzo 2004, ha quindi firmato l'accordo in esame.

Egli fa inoltre presente che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito che le inchieste del Tribunale per il Ruanda debbono concludersi entro il 2004 e che l'attività processuale deve avere termine entro l'anno 2008. Il Presidente del medesimo Tribunale ha peraltro deciso di affrontare i casi più gravi, lasciando alla giustizia ruandese e di altri Stati interessati la risoluzione delle altre controversie. Quanto all'Italia, essa ha sostenuto il Tribunale sia ponendosi al sesto posto come Paese finanziatore, sia attraverso la partecipazione diretta di giuristi e magistrati italiani.

Il relatore si sofferma successivamente sul contenuto degli articoli dell'Accordo, specificando in particolare che, nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, le autorità nazionali dello Stato richiesto sono vincolate alla durata stabilita nella sentenza, e che le condizioni della detenzione sono invece quelle previste dalla legge dello Stato richiesto, con connessa previsione di misure alternative alla detenzione stessa. Rende inoltre noto che le spese di trasferimento del condannato verso o dallo Stato richiesto sono a carico del Tribunale internazionale, mentre tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza sono a carico dello Stato richiesto. Egli conclude infine la relazione invitando la Commissione a valutare favorevolmente il provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3426) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000,*** approvato dalla Camera dei deputati

(2607) ***MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000***

(Esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il presidente relatore PROVERA *(LP)*, rilevando che i disegni di legge in titolo si prefiggono di ratificare la Convenzione europea sul paesaggio, adottata nel 2000 dal Comitato dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa ed entrata poi in vigore il 1º marzo 2004. Il testo in ratifica trae origine da un ampio dibattito avviato nel 1994 a seguito della risoluzione n. 256 della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali dell'Europa, con la quale si invitava il Con-

gresso dei poteri locali e regionali ad elaborare una Convenzione quadro sulla gestione e la protezione del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa; elaborazione che condusse quindi alla predisposizione di uno specifico progetto e all'approvazione della Convenzione citata.

Passando al merito del provvedimento, il relatore sottolinea come il documento di cui si propone la ratifica miri ad incoraggiare le autorità pubbliche ad adottare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle politiche e delle misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo dei paesaggi europei. In particolare, la Convenzione propone misure volte a formulare delle «politiche del paesaggio» e ad incentivare l'interazione tra le autorità locali e centrali, così come la cooperazione transfrontaliera in materia di protezione dei paesaggi.

Esaminando più da vicino l'articolato dell'atto europeo, il relatore osserva come appaiano particolarmente rilevanti da un lato la concezione del paesaggio – formulata all'articolo 1 – quale parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, dall'altro lato quanto disposto all'articolo 2, ove si rende applicabile la Convenzione a tutto il territorio delle Parti, contemplando sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati. Da quest'ultimo punto di vista è significativa l'applicazione delle disposizioni convenzionali agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, nonché ai paesaggi terrestri e alle acque interne e marine. Egli segnala poi l'articolo 5, che dispone che ogni Parte si impegni al riconoscimento giuridico del paesaggio quale componente essenziale della vita delle popolazioni ed espressione delle diversità di un comune patrimonio e che, al contempo, il paesaggio medesimo debba essere contemplato in tutte le politiche del territorio, anche in quelle a carattere sociale, culturale ed economico. Specifiche misure da adottare da parte degli Stati aderenti vengono inoltre individuate all'articolo 6, con riferimento alla sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati verso il valore del paesaggio e della sua trasformazione, alla formazione di specialisti del settore e di professionisti pubblici e privati, alla educazione nell'ambito scolastico ed universitario.

Il successivo Capitolo III della Convenzione affronta invece il tema della cooperazione fra i Paesi europei aderenti, che dovrà attuarsi attraverso lo scambio reciproco e la raccolta delle esperienze di ricerca e di attività inerenti al paesaggio e mediante l'elaborazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio. È peraltro prevista l'istituzione di un Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, che può essere attribuito agli enti locali e regionali che abbiano attuato un'efficace politica del paesaggio, ma anche ad organizzazioni non governative che abbiano fornito un apporto rilevante alla sua salvaguardia, gestione o pianificazione. In proposito, si precisa che l'eventuale onere di tale Premio, che potrebbe anche avere solo carattere simbolico, sarà a carico del bilancio del Consiglio d'Europa, organizzazione dotata di proprie risorse finanziarie, e non dei singoli Stati membri.

Da ultimo, il relatore si sofferma sul contenuto dell'articolo 15, che dispone che ogni Paese firmatario indichi il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione, designazione successivamente estendibile o revocabile. Si introduce così una facoltà di applicazione parziale al fine di sperimentare l'applicabilità a territori specifici ovvero a territori con determinate caratteristiche o di particolare valenza.

Osserva il presidente relatore come, in conclusione, vada posto in evidenza che l'opportunità della ratifica risiede anche nel ruolo svolto dall'Italia già in sede di negoziato in occasione della stesura del testo della Convenzione. Si tratta pertanto di confermare l'impegno italiano in un settore nel quale l'Italia può oggettivamente vantare un patrimonio di assoluto rilievo mondiale e la cui tutela è tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Del resto, la disciplina introdotta dalla Convenzione, ancor prima della ratifica, ha già avuto incidenza sulla stesura del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Allo stesso tempo, in data 19 aprile 2001, è stato firmato un Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio, che prevede che tali amministrazioni, sino all'approvazione della legge di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio, si attengano ai princìpi della Convenzione stessa nella definizione, tutela e valorizzazione del paesaggio italiano.

Rileva, infine, che i due provvedimenti congiuntamente esaminati, di cui si auspica l'approvazione, sono identici nel contenuto, tranne per l'articolo 3 del testo governativo, concernente l'entrata in vigore, che invece è assente nel progetto a firma del senatore Martone. Propone conseguentemente di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 3426.

La Commissione conviene.

Prende quindi la parola il senatore MARTONE *(Misto-RC)* per auspicare una rapida definizione dei provvedimenti in titolo. La Convenzione non propone una nozione statica di paesaggio, ma una visione nella quale l'opera della natura e quella dell'uomo interagiscono. Si afferma pertanto un diritto procedurale all'ambiente, che vede il coinvolgimento attivo delle comunità locali quali migliori garanti della conservazione e della tutela del paesaggio. In secondo luogo, osserva come la tutela prevista dalla Convenzione in esame incida inevitabilmente sulla misura dei vincoli urbanistici. La Convenzione infatti introduce a suo avviso principi inderogabili che condizionano tutti gli interventi sul territorio oggetto di tutela.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3423) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA *(LP)*, affermando che il disegno di legge in titolo è volto ad autorizzare la ratifica, nonché a disporre l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1995 sull'uso dell'informatica nel settore doganale, a sua volta già ratificata e resa esecutiva dall'Italia sin dal 1998. In particolare, la Convenzione in oggetto (unitamente a un primo Protocollo adottato nel 1996) mira a intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, mediante l'introduzione di procedure informatiche che consentano l'acquisizione e la trasmissione di informazioni relative a dati personali o di altro genere concernenti i traffici illeciti; cooperazione che risulta agevolata dalla istituzione di una banca dati centrale, denominata Sistema informativo doganale (SID), collegata a ogni Stato membro.

Ricorda tuttavia che, nel marzo del 1999, il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto di dover integrare la Convenzione medesima, al fine di armonizzare gli atti esistenti nel settore della cooperazione doganale e al contempo potenziare la lotta contro la criminalità organizzata. Per queste ragioni, sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, è stato adottato il Protocollo di cui si chiede la ratifica, con il quale si ampliano i contenuti del SID, sia estendendone l'applicazione al riciclaggio di proventi derivanti, oltre che dal traffico illecito di stupefacenti, anche da alcune fattispecie relative al traffico transfrontaliero illecito di merci, sia aggiungendo all'insieme dei dati da inserire nel sistema anche quelli relativi al numero di immatricolazione dei mezzi di trasporto. Più precisamente, vengono presi in considerazione il trasferimento, la conversione, l'occultamento e la dissimulazione di beni o proventi derivanti anche da violazioni delle disposizioni comunitarie ovvero interne agli Stati membri riguardanti il traffico transfrontaliero di merci. Ugualmente, sono contemplate le violazioni della normativa comunitaria e delle relative disposizioni nazionali di attuazione adottate nell'ambito della politica agricola comune, delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di accise armonizzate e di IVA all'importazione.

Il relatore sottolinea inoltre che la ratifica da parte italiana di questo secondo Protocollo alla Convenzione appare necessaria per un più efficiente funzionamento del SID e che, del resto, l'approvazione del provvedimento non comporterà oneri di carattere finanziario, richiedendosi soltanto una leggera modifica del programma informatico già esistente; modifica che verrà effettuata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che gestisce lo stesso SID a Bruxelles, e che verrà successivamente distribuita agli Stati membri attraverso la posta elettronica. L'adozione del Protocollo in esame appare peraltro particolarmente utile, in

quanto esso persegue il rispetto delle norme poste a tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio pubblici, nonché la corretta percezione dei dazi e degli altri diritti di importazione e di esportazione, con evidente impatto positivo sul bilancio comunitario oltre che sul funzionamento dei mercati, inibendo l'offerta di beni e servizi oggetto di frodi commerciali.

Per le ragioni sopra esposte, egli auspica pertanto che la Commissione possa rapidamente licenziare il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3427) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento il senatore PIANETTA *(FI)*, il quale rileva che l'Accordo che il disegno di legge in esame mira a ratificare si pone nell'ambito del ruolo svolto dall'Italia nel contribuire allo sviluppo politico ed economico del Libano attraverso un'azione di supporto all'economia e alla ricostruzione del Paese, nonché nel quadro dell'impegno italiano a rafforzare il dialogo euromediterraneo attraverso scambi culturali e scientifici. Fatto a Beirut il 22 novembre 2000, l'Accordo si è reso necessario per definire un contesto giuridico adeguato in cui sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali nei settori indicati. Peraltro, dopo essere stato integrato con uno Scambio di Lettere necessario a correggere alcuni errori formali del testo, l'Accordo medesimo ha visto allontanarsi la propria entrata in vigore a causa di alcune limitazioni nella disponibilità delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei relativi oneri. Ma ora, anche su sollecitazione delle autorità libanesi, è stato dato nuovo impulso al procedimento di attuazione dell'atto in oggetto. Notevole è, infatti, l'interesse libanese per le attività culturali italiane, per lo studio della nostra lingua, per il settore dell'archeologia e per le collaborazioni di carattere scientifico fra Università.

Il relatore, in merito al testo dell'Accordo, osserva come esso determini i principi ed i settori di intervento in cui dovrà concretizzarsi la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. In particolare, gli articoli da 1 a 4 individuano specifici settori di intervento della cooperazione culturale con particolare riferimento alla promozione di iniziative ed eventi tesi a favorire la diffusione e l'insegnamento delle lingue proprie dei due Paesi e alla organizzazione di attività culturali ed artistiche in collaborazione con i vari organismi accademici. I successivi articoli da 5 a 10 illustrano poi le iniziative degli Istituti di cultura e delle Associazioni culturali nei due Paesi che potranno realizzarsi, prevedendo inoltre specifici interventi atti alla cooperazione tra i due sistemi scolastici e favorendo altresì la promozione di borse di studio e di scambi a favore degli studenti universitari. Al riguardo, una particolare attenzione viene rivolta alle ini-

ziative utili per la valutazione comparativa dei titoli di studio, nonché agli scambi culturali nel settore delle arti visive, del teatro e del cinema.

Gli articoli da 11 a 16 – ricorda il relatore – disciplinano invece la collaborazione tra archivi e biblioteche e la promozione di fiere del libro e di scambi sotto il profilo economico-sociale, in particolare nei settori dell'editoria e delle traduzioni, dell'archeologia e del restauro, della gioventù e dell'agonismo sportivo, incentivando peraltro ogni utile iniziativa atta ad impedire il traffico illegale di opere d'arte. Quindi, gli articoli da 17 a 20 dispongono in materia di diffusione di programmi televisivi e di scambi nei settori della medicina, della scienza e dello sviluppo tecnologico, favorendo l'attuazione di seminari e di ricerche scientifiche e promuovendo altresì la lotta contro ogni forma di razzismo ed intolleranza. Va infine segnalato che l'articolo 21 prevede l'istituzione di una commissione mista al fine di vigilare sulla realizzazione delle iniziative previste dall'Accordo, mentre gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'atto in parola sono puntualmente indicati nella relazione tecnica predisposta dal Governo e la conseguente copertura finanziaria forma oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge.

Egli sollecita pertanto una valutazione favorevole del disegno di legge da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3474) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA *(FI)*, il quale osserva come con il provvedimento in esame si intenda autorizzare la ratifica della Convenzione tra l'Italia ed il Congo, fatta nel 2003, volta a evitare le doppie imposizioni sul reddito. L'atto in questione si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia appunto per evitare le doppie imposizioni. L'interesse dell'Italia a dotarsi di un accordo nella materia anche con la Repubblica del Congo è giustificata dall'esigenza di creare un quadro normativo convenzionale, che ponga gli operatori economici italiani operanti in quel Paese, soprattutto nel settore petrolifero, al riparo da situazioni discriminatorie rispetto alle analoghe imprese di altri Stati.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici della Convenzione, il relatore afferma che la struttura normativa si fonda sullo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello OCSE. La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione è pertanto costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre l'ambito oggettivo di applicazione è limitato alla sola imposizione sui redditi, non essendosi riscontrato, in entrambi gli ordinamenti fiscali, alcun ele-

mento di imposizione patrimoniale che potesse dare luogo a fenomeni di doppia imposizione. Conseguentemente per l'Italia figurano come imposte l'IRPEF e l'IRPEG.

Dall'esame dettagliato dell'articolato si evince poi che vengono disciplinati tutti gli aspetti tipici di un accordo internazionale di questo tipo, in linea con le raccomandazioni OCSE. La Convenzione dispone pertanto in materia di definizione di stabile organizzazione, di durata del cantiere di costruzione o di montaggio, di tassazione dei redditi immobiliari, di trattamento degli utili di impresa, di utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea, di disciplina delle imprese associate, di tassazione dei redditi di capitale, per quanto concerne sia dividendi che royalties, di utili di capitale, di interessi, di redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o da lavoro subordinato o da pensioni, di redditi di artisti e sportivi, di trattamento di fine rapporto, di corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, di remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca, di somme ricevute da studenti o apprendisti.

Proseguendo nell'illustrazione della Convenzione, il relatore osserva come alcune eccezioni alla prassi negoziale e alla consueta regolamentazione delle voci sopra espresse siano state introdotte a tutela delle imprese che prestano servizi a società operanti nel settore petrolifero, alle quali non è stato applicato il termine dei sei mesi per quanto attiene la durata del cantiere di costruzione e la relativa fornitura di servizi, analogamente a quanto avviene per il trattato fiscale franco-congolese. A garanzia ed a tutela delle imprese italiane del settore, a loro sarà accordato, per effetto della clausola della nazione più favorita inclusa nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, ogni eventuale miglior trattamento che le Autorità congolesi riserveranno a partners negoziali appartenenti all'OCSE. Altra eccezione poi è rappresentata dalla disposizione – sempre contemplata dal Protocollo aggiuntivo – in base alla quale, nei contratti di appalto stipulati con imprese congolesi, i redditi attribuibili alle stabili organizzazioni italiane presenti in Congo sono solo quelli riferibili a prestazioni effettivamente rese *in loco* e, di conseguenza, solo quelli riferibili alle parti di contratto effettivamente eseguite dalle stabili organizzazioni ivi situate.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione, in armonia con l'ordinamento italiano e con la scelta adottata in tutte le altre convenzioni concluse dall'Italia, è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario. E anche in merito alle disposizioni convenzionali afferenti alla non discriminazione, esse sono state formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie cui l'Italia ha aderito. Nell'ambito poi dell'articolo 25 della Convenzione, dedicato alle procedure amichevoli secondo la struttura prevista dal recente modello OCSE, sono incluse alcune disposizioni concernenti la procedura arbitrale che – previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla stessa – prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della stessa procedura amichevole. Infine, in ordine al tema della cooperazione amministrativa, si fa presente

che, nell'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali, si è esteso lo scambio di informazioni anche alle imposte non specificamente previste dalla Convenzione, conformemente alla più recente versione del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE, e sono state dettate norme che regolano, per i due Stati contraenti, la reciproca assistenza alla riscossione delle imposte. Risultano pertanto evidenti, ad avviso del relatore, le ragioni che debbono indurre i membri della Commissione ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3550) ***Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore PROVERA *(LP)* evidenzia come il provvedimento rechi l'adesione al Protocollo che nel 1997 ha integrato la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, risalente al 1973 e in seguito modificata con un Protocollo del 1978. La medesima Convenzione venne adottata in sede di International Maritime Organization (IMO) e, assieme al Protocollo del 1978, costituisce un unico strumento denominato MARPOL 73/78, già entrato in vigore e ratificato dall'Italia. Tale strumento, che detta norme in materia di prevenzione dell'inquinamento da navi, di rapporti sugli incidenti riguardanti sostanze dannose e di procedure di arbitrato, è altresì composto da cinque Allegati rispettivamente concernenti la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, il controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate in cisterne, la prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari, la prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi e infine la prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi. Egli sottolinea peraltro che lo Stato italiano rientra tra i Paesi che hanno aderito a tutti i predetti Allegati, sebbene l'accettazione degli ultimi tre fosse opzionale.

Tuttavia, continua il presidente relatore, dalla precedente elencazione emerge che, al momento dell'adozione della Convenzione, venne esclusa la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da navi; di qui l'approvazione di un Allegato VI inserito nel Protocollo del 1997 alla Convenzione stessa, con il quale si disciplinano le emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto e si vietano sia il rilascio e la dispersione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico, sia l'incenerimento a bordo di determinati prodotti, prevedendo al contempo una serie di disposizioni facoltative volte anche a regolamentare le emissioni di composti organici volatili. L'Allegato VI prevede inoltre un sistema di controlli realizzato

dalle autorità marittime dello Stato di bandiera e riguardante tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate lorde e tutte le piattaforme di trivellazione, con relativo rilascio di apposito certificato valido per cinque anni.

Il presidente relatore segnala, quindi, che il Protocollo del 1997 è già entrato in vigore nello scorso maggio e l'esigenza di una sollecita ratifica da parte italiana si giustifica anche con la situazione di grave rischio in cui si troverebbero le navi italiane ove fossero in navigazione « essendo sprovviste della certificazione richiesta dall'Allegato VI » nelle acque territoriali di Stati che abbiano già aderito al citato Protocollo. Del resto, anche la Commissione europea ha raccomandato nel 2002 agli Stati membri dell'UE di ratificare quanto prima l'Allegato VI della MARPOL 73/78, considerato lo strumento più idoneo, a livello mondiale, a disciplinare le prestazioni ambientali delle navi battenti bandiera di qualsiasi Stato.

Egli precisa infine che dall'approvazione del provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, rientrando il Protocollo del 1997 tra gli impegni assunti dall'Italia in sede IMO. Da ultimo, nell'auspicare il licenziamento del disegno di legge da parte della Commissione, rende noto che il Registro navale italiano già rilascia certificazioni per i motori conformi a quanto disposto dall'Allegato VI in quanto, nel momento in cui questo entrerà in vigore, le prescrizioni saranno retroattive per le navi costruite dopo il 1º gennaio 2000.

Interviene in discussione generale il senatore MARTONE *(Misto-RC)*, il quale si esprime positivamente sulle disposizioni di cui all'Allegato VI della Convenzione in oggetto, che a suo avviso potranno contribuire a combattere il fenomeno delle cosiddette «carrette del mare». Egli pone in evidenza, peraltro, che il Mediterraneo costituisce un bacino con intenso traffico di petroliere e ritiene quindi opportuna la ratifica di un accordo volto a prevenire gravi incidenti ambientali, che finiscono per incidere pesantemente sul paesaggio e sulle comunità interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

789ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d)* e 2, lettera *o)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Esame e rinvio)

Il senatore NOCCO *(FI)*, in sostituzione del relatore Izzo, illustra per quanto di competenza il provvedimento in titolo, segnalando come lo stesso costituisca l'attuazione di una delega volta a prevedere il progressivo ampliamento della possibilità di totalizzare i periodi assicurativi, di sommare, cioè, gratuitamente i contributi relativi a diverse gestioni pensionistiche obbligatorie di base, con la liquidazione, da parte di ciascun fondo, di una quota del trattamento così spettante. Posto che la relazione tecnica include l'articolo 1 dello schema in esame nel novero di quelli dai quali scaturisce complessivamente un maggior onere per la finanza pubblica, in termini di minori entrate contributive per ricongiunzione e di maggiori oneri pensionistici, rileva che, come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire degli elementi di chiarimento sui parametri adottati per stimare il relativo onere al fine di verificare la congruità della copertura richiamata all'articolo 8, che prevede la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, in fase di conversione (già esaminato dal Senato quale atto n. 3617 ed in corso di esame presso la Camera dei deputati quale atto n. 6176). Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame

parlamentare sul disegno di legge delega (A. S. 2058) il Governo provvide a fornire le stime dei maggiori oneri connessi alle modifiche dell'istituto della totalizzazione, rappresentate dalla sua applicabilità anche in presenza dell'avvenuto conseguimento dei requisiti minimi di pensionamento e ai fini del pensionamento di anzianità. La quantificazione era pari, in una prima occasione, a 450 milioni di euro per gli enti pubblici e 250 milioni per quelli privatizzati e, successivamente, a 400 milioni di euro complessivi. Entrambe le stime prospettate, fra l'altro, si riferivano al 2003. In proposito rileva comunque che lo schema in esame contiene disposizioni che dovrebbero determinare una contrazione dell'onere rispetto a quello atteso sulla base della legge delega: si tratta, in particolare, della previsione circa la maturazione di un periodo minimo di 6 anni anziché di 5 in ciascuna cassa previdenziale presso la quale ci si intende avvalere della totalizzazione, dell'introduzione generalizzata del metodo di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici e dell'eliminazione dell'integrazione al minimo, che sembrano implicare un contenimento delle spese connesse alla totalizzazione.

In relazione all'articolo 2, che prevede che la totalizzazione possa valere anche per la liquidazione della pensione di inabilità assoluta e permanente e di quella ai superstiti, sottolinea che, come rilevato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire conferma che nello stimare i relativi oneri la relazione tecnica abbia tenuto conto che la norma sembra suscettibile di incrementare il numero di beneficiari della pensione di inabilità, essendo stato eliminato il requisito della continuità di almeno 24 mesi di contribuzione rispetto alla legislazione vigente.

Rileva poi che l'articolo 3, che disciplina le modalità di esercizio del diritto alla totalizzazione, al comma 3 concede in particolare al lavoratore la possibilità di recedere e di ottenere la restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il predetto recesso non può comunque essere esercitato oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto. La relazione tecnica include il suddetto comma nel novero delle disposizioni che, complessivamente considerate, determinano maggiori oneri per la finanza pubblica, ascrivendo allo stesso una quota delle minori entrate per ricongiunzione al netto del fisco, pari complessivamente a 133 milioni di euro nel 2006, 72 nel 2007 e 47 nel 2008. Infatti, il ridursi delle minori entrate per ricongiunzione è ricondotto dalla relazione tecnica proprio all'esaurirsi della corresponsione delle restituzioni, giacché il recesso non può comunque essere esercitato oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto in esame. Tale riduzione sarebbe in grado, poi, secondo la relazione tecnica, con riferimento ai bilanci degli enti di diritto privato, di compensare, dopo il 2009, i progressivamente crescenti oneri pensionistici, rendendo congrua la copertura prevista per l'onere complessivo. Al riguardo, posto che la restituzione dei contributi versati a titolo di ricongiunzione è già prevista dalla normativa vigente, che non pone tuttavia limiti temporali all'esercizio della correlata facoltà, come osservato dal Servizio del bilancio, anche ai fini di verificare l'ipotesi asserita nella relazione tecnica circa un effetto di compensa-

zione (che secondo il Servizio del bilancio non appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità) fra il decremento degli oneri connessi alla ricongiunzione e l'ulteriore aumento dal 2009 di quelli correlati ai trattamenti pensionistici, rileva che andrebbero comunque quantificati separatamente l'importo degli esborsi in favore dei lavoratori a titolo di restituzione (maggiori uscite) e quello dei minori versamenti in conseguenza del progressivo declino nell'utilizzo dell'istituto della ricongiunzione (minori entrate), atteso che la prima delle suddette voci di spesa è destinata ad esaurirsi nell'arco di un biennio.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, il quale stabilisce i criteri di calcolo delle quote di trattamento liquidate in base alla domanda di totalizzazione prevedendo che ciascuna quota di pensione sia liquidata dalla competente gestione e posta a carico della medesima e che le stesse siano determinate secondo la disciplina stabilita per il caso di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo integrale salvo disporre, ai sensi del comma 5, che i suddetti criteri non operino, per quanto concerne gli enti trasformati in persone giuridiche di diritto privato, qualora sia stato maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia. A tale proposito, in merito agli enti privatizzati, la relazione tecnica ricorda che gli stessi, pur non godendo di trasferimenti dal bilancio dello Stato, sono inglobati nell'aggregato delle pubbliche amministrazioni, il che determina quindi un maggior onere nell'ambito del conto delle Pubbliche amministrazioni, per il quale la copertura adottata assicurerebbe adeguata compensazione. Inoltre, la relazione tecnica asserisce che, sulla base degli elementi amministrativi in possesso dei medesimi e delle conseguenti valutazioni, il calcolo della prestazione secondo il sistema di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, riduce la spesa pensionistica che sarebbe conseguita dall'applicazione dell'articolo 71 della legge n. 388 del 200 (legge finanziaria 2001), così compensando il maggiore accesso all'istituto da parte degli iscritti. Al riguardo, evidenzia che il Servizio del bilancio osserva che, oltre a non apparire prudenziale, non risulta suffragata da elementi oggettivi l'asserita compensazione fra i maggiori oneri pensionistici per effetto del più favorevole regime di accesso alla totalizzazione e i risparmi di spesa conseguibili con l'applicazione del più restrittivo criterio di calcolo del trattamento pensionistico contenuto nel presente articolo: appare pertanto necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione. Riscontra inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di corredare il comma 4, che prevede la possibilità di modificare i parametri e le formule richiamati nel citato comma 3 qualora intervengano sostanziali innovazioni dei sistemi previdenziali dei singoli enti previdenziali privatizzati ivi indicati, di una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, precisando eventualmente anche lo strumento normativo con il quale viene disposta la suddetta revisione e prevedendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con i Ministeri vigilanti ivi richiamati.

Come osservato dal Servizio del bilancio segnala poi che l'articolo 6 – che estende agli iscritti alle forme previdenziali degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la disciplina

sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i «liberi professionisti», di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45 escludendo, per i soggetti interessati da tale estensione, l'obbligo di versamento della riserva matematica (eventualmente necessaria ai fini della ricongiunzione) – sembra suscettibile di determinare una contrazione delle entrate contributive dei suddetti enti, profilo che non viene preso in considerazione nella relazione tecnica.

In ordine all'articolo 7, che al comma 1 dispone l'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di totalizzazione, tra cui l'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), come segnalato dal Servizio del bilancio, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli oneri recati dal citato articolo 71, che formalmente non costituisce un'autorizzazione di spesa, la cui abrogazione sembra tuttavia essere implicitamente utilizzata, secondo la relazione tecnica, a integrazione della copertura richiamata dall'articolo 8, risultando così l'onere derivante dal provvedimento in esame corrispondente non ai 160 milioni annui recati dall'autorizzazione di spesa ivi richiamata (articolo 11 del citato decreto-legge n. 203 del 2005) bensì a 186 milioni di euro annui. In proposito ritiene che occorre valutare altresì l'opportunità di precisare in tal senso la formulazione degli articoli 7 ed 8.

In ordine all'articolo 8, oltre all'esigenza suddetta di disporre un coordinamento con l'articolo 7 nel senso di precisare, in conformità con la relazione tecnica, che l'onere è valutato in 186 milioni di euro annui (anziché 160) a decorrere dal 2006, di cui 160 milioni costituiscono la quota coperta mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 203 del 2005 e 26 milioni di euro la quota coperta a valere dei risparmi derivanti dall'abrogazione dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000, come osservato dal Servizio del bilancio segnala la necessità di valutare l'opportunità di prevedere un'idonea clausola di salvaguardia, atteso anche che la stima è suscettibile di rivelarsi diversa dalle previsioni, ovvero di introdurre delle disposizioni di coordinamento con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 203 del 2005. In relazione a tale ultimo profilo, fa presente che tale clausola non risultava apposta nemmeno nella versione iniziale del citato decreto-legge n. 203 del 2005 e che il suo inserimento è stato disposto con l'approvazione, sulla base di una richiesta in tal senso formulata nelle condizioni espresse dalla Commissione bilancio, di un emendamento presso la 6a Commissione permanente del Senato, poi trasfuso nel maxiemendamento del Governo al medesimo atto normativo. Tale clausola presenta, tuttavia, profili problematici, connessi alla verifica circa la disponibilità di risorse sufficienti nell'ambito del Fondo per l'occupazione ivi richiamato, atteso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dalla legge n. 468 del 1978, la clausola in questione dispone che all'eventuale eccedenza di spesa si provvederà mediante rideterminazione degli interventi posti a carico del predetto Fondo.

Il sottosegretario BRAMBILLA sottolinea l'importanza dell'adozione dello schema in esame, che mira a colmare una lacuna assai grave dell'attuale ordinamento pensionistico, che impedisce sostanzialmente ai lavoratori che, nel corso della loro carriera abbiano prestato servizio presso diversi enti o imprese, di cumulare i periodi assicurativi maturati ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Tale lacuna appare evidente, innanzitutto, nel confronto con la legislazione comunitaria ed internazionale, la quale consente appunto, in virtù di accordi internazionali, a coloro che abbiano lavorato in più Stati di riunire i singoli trattamenti previdenziali. Il problema sussiste poi in Italia in relazione all'esistenza di circa una ventina di enti pubblici privatizzati, ciascuno con la propria gestione previdenziale, nonché di varie gestioni autonome che, pur confluite nell'ambito dell'INPS, hanno conservato regole e criteri differenti tra loro. Ulteriori problemi nascono dalle accresciute esigenze in campo previdenziale, legate tra l'altro, al ridursi progressivo dell'importo dei singoli trattamenti pensionistici, nonché all'aumento delle pensioni per invalidità.

Evidenzia come, a fronte di tali problemi, l'attuale legislazione non fornisca strumenti adeguati, in quanto il lavoratore che, avendo maturato i propri diritti previdenziali presso più gestioni, volesse accedere all'istituto della totalizzazione potrebbe farlo solo se non avesse raggiunto in alcuna delle gestioni interessate, il periodo minimo di versamenti per l'accesso alla pensione, secondo quanto previsto dall'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Tale norma, tuttavia, nella sua applicazione concreta si è dimostrata largamente inefficace, posto che nella maggior parte delle casse previdenziali il periodo minimo di contribuzione è fissato in 5 anni e sono ben pochi i soggetti che, non avendo raggiunto tale requisito, potrebbero usufruire dell'istituto della totalizzazione come disciplinato dal suddetto articolo. Peraltro, a conferma dell'inefficacia della citata disposizione, sottolinea come i 26 milioni di euro stanziati all'epoca per l'attuazione siano rimasti largamente inutilizzati. La sola alternativa praticabile, quindi, per un lavoratore che volesse comunque procedere alla riunificazione dei vari periodi assicurativi, sulla base della legislazione vigente sarebbe la ricongiunzione a titolo oneroso che, tuttavia, in molti casi risulta estremamente costosa, a causa dei versamenti integrativi che vengono richiesti, per cui anche in tal caso le adesioni risultano largamente inferiori rispetto ai potenziali aventi diritto.

Al fine di ovviare ai suddetti inconvenienti – prosegue l'oratore – lo schema in esame introduce una serie di significative innovazioni, prevedendo che i lavoratori interessati possano accedere all'istituto della totalizzazione anche nel caso in cui abbiano già maturato il periodo minimo presso una o più gestioni previdenziali (quindi anche con più di 5 anni di versamenti contributivi). In secondo luogo, al fine di garantire le necessarie compatibilità finanziarie, lo schema prevede che la facoltà di accesso alla totalizzazione possa essere esercitata solo se il soggetto interessato abbia compiuto i 65 anni di età e possa far valere una anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, ab-

bia maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, fermi restando gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Inoltre, nel provvedimento in titolo, al fine di evitare che le singole gestioni previdenziali siano subissate di richieste e versino pensioni di importo irrisorio, per i periodi assicurativi inferiori a 5 anni si è previsto che la totalizzazione fosse comunque a titolo oneroso, fermo restando l'accesso gratuito per il cumulo dei periodi assicurativi uguali o superiori a 5 anni. Un'altra importante innovazione è quella che affida all'INPS, con il sistema del mandato unico di pagamento, l'erogazione del complessivo trattamento pensionistico risultante dalla riunificazione dei vari periodi assicurativi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le gestioni interessate, le quali dovranno effettuare i calcoli per le quote di competenza e provvedere a versare all'INPS le somme corrispondenti.

In merito alla richiesta di chiarimenti del relatore circa i parametri utilizzati nella relazione tecnica per la stima della platea dei soggetti interessati alla totalizzazione e dei conseguenti oneri, ricorda come la riforma della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, pur essendo da tempo attesa, non avesse finora potuto essere attuata proprio per la mancanza di dati aggiornati sulla situazione dei lavoratori pensionati e di quelli attivi. Al riguardo, evidenzia gli importanti passi avanti compiuti dall'attuale Governo, che ha istituito il cosiddetto «casellario dei pensionati», che ha consentito di stabilire in modo inequivoco il numero dei titolari di trattamenti pensionistici e, in particolare, di coloro che fruiscono di trattamenti plurimi, così da recuperare risorse finanziarie preziose mediante l'applicazione della corrispondente aliquota marginale e l'individuazione delle situazioni di evasione ed elusione fiscale. Analogamente, richiama l'istituzione del «casellario degli attivi», che ha cominciato a fare chiarezza sulla platea di lavoratori effettivamente in servizio e sui conseguenti versamenti contributivi ai quali gli stessi sono tenuti.

Evidenzia come dall'insieme di questi dati, si sia potuto ricavare il numero dei cosiddetti «silenti», ossia dei lavoratori che, avendo prestato servizio presso più gestioni previdenziali, potevano essere potenzialmente interessati alla totalizzazione dei periodi assicurativi, stimati in circa 2 milioni di soggetti. Sulla base di tale platea, l'INPS e gli uffici competenti hanno poi effettuato i calcoli e le proiezioni necessarie per stimare i relativi oneri a regime; le valutazioni fornite sono peraltro state riviste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ulteriormente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, per poi confluire nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame. Ritiene quindi che le suddette stime siano assolutamente corrette e tengano conto di tutti i prevedibili effetti finanziari derivanti dalla riforma dell'istituto della totalizzazione.

In merito alle perplessità sollevate dal relatore circa la possibilità che, a fronte di innovazioni sostanziali nei sistemi previdenziali dei singoli enti pubblici privatizzati e, conseguentemente, nei criteri di calcolo dei trattamenti da erogare, possano determinarsi in futuro maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica, fa presente che si è espressamente prevista l'adozione generalizzata del criterio di calcolo contributivo al posto di quello retributivo, proprio al fine di garantire le compatibilità finanziarie necessarie per l'attuazione della totalizzazione, cosicché eventuali mutamenti dei criteri delle singole gestioni previdenziali tali da compromettere l'equilibrio complessivo del sistema non potrebbero evidentemente essere accettate.

Per quanto concerne invece il periodo minimo per l'accesso alla totalizzazione, precisa che il testo originale dello schema di decreto legislativo presentato in Consiglio dei ministri prevedeva un periodo di 5 anni, mentre la Ragioneria generale dello Stato, al fine di ridurre l'impatto finanziario delle disposizioni, aveva suggerito, in via prudenziale, un periodo più lungo di anni, indicazione poi recapita nel testo in esame. Tuttavia, poiché le Commissioni parlamentari competenti per materia, nel parere già reso sullo schema in titolo, hanno posto come condizione il ripristino della durata di 5 anni, preannuncia l'intenzione del Governo di attenersi a tale condizione, anche per ragioni di omogeneità con la disciplina fissata nella maggior parte delle gestioni previdenziali, che prevedono appunto un periodo minimo di 5 anni per l'accesso alla pensione. D'altra parte, le stime iniziali dell'onere complessivo derivante dalla riforma si basavano sulla previsione di 5 anni e garantivano comunque un'adeguata copertura finanziaria.

Si riserva, infine di fornire in altra seduta gli ulteriori chiarimenti richiesti.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* evidenzia il carattere parziale delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, che lasciano irrisolte molte questioni relative ai profili finanziari del provvedimento in esame, alle quali invece occorre dare una puntuale risposta ai fini delle valutazioni di competenza della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il sottosegretario Brambilla per le informazioni rese, auspica che siano forniti in tempi rapidi anche gli ulteriori chiarimenti necessari, al fine di consentire una sollecita espressione del prescritto parere da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g),* e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO *(FI)*, in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare e propone, pertanto, di rendere parere favorevole sul provvedimento stesso.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d),* e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FASOLINO *(FI)*, in sostituzione del relatore Grillotti, in merito al provvedimento in titolo, fa presente, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul suddetto testo.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

441ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3465) ***EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale***
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COMPAGNA *(UDC)*, il quale rileva anzitutto che il disegno di legge in titolo, d'iniziativa del senatore Eufemi e sottoscritto da numerosi senatori, sia di maggioranza che di opposizione, tratta una tematica che suscita vivo interesse e l'opportuna attenzione, come testimonia del resto il tentativo di approvare nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 3613) un apposito emendamento (presentato ai senatori Turroni ed altri).

Tale iniziativa – egli ricorda – non ha avuto tuttavia buon fine, atteso che la manovra di bilancio non è sede propria per interventi siffatti, di tal che appare condivisibile la scelta di porre il disegno di legge all'ordine del giorno onde assicurarne un sollecito *iter*.

Entrando nel merito, il provvedimento intende sostenere l'impegno del settore scientifico italiano al quarto Anno polare internazionale (dopo quelli del 1882-83, del 1932-33 e del 1957-58) promosso dall'*International council of scientific union* (ICSU) dell'UNESCO e dalla *World meteorological organization* (WMO) dell'ONU per il biennio 2007-2008. L'iniziativa prevede un programma coordinato di ricerche in Artide e Antartide che si estenderanno fino al 2009 e consentiranno di approfondire le attuali conoscenze dell'ambiente.

La partecipazione italiana all'Anno polare viene assicurata e coordinata da un apposito Comitato nazionale, chiamato – fra l'altro – ad elaborare un programma delle iniziative di studio, a presentare una relazione annuale al Ministro dell'istruzione, nonché a garantire il coordinamento

con gli organi scientifici dell'Anno polare internazionale, da un lato, e tra il programma ed eventuali iniziative di ricerca nazionali poste in essere al di fuori di tale contesto, dall'altro (articolo 2).

Quanto alla sua composizione, oltre al Ministro che lo presiede, ne fanno parte un rappresentante italiano della WMO, un rappresentante italiano dell'ICSU, tre esperti designati dalla Commissione scientifica per l'Antartide (CSNA), due esperti di ricerche nel settore Artico (designati dal Ministro), un esperto di logistica polare (designato dal Consorzio per l'attuazione del programma), nonché un esperto (designato dal Museo nazionale per l'Antartide).

La partecipazione italiana all'Anno polare si avvarrà altresì di strutture istituzionali già operanti per la ricerca in Antartide ed istituite dal decreto ministeriale 26 febbraio 2002.

In particolare, lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e la valutazione della fattibilità tecnico-logistica dei programmi esecutivi annuali sono assicurati dal Consorzio istituito ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale.

Al Comitato interministeriale per l'Antartide, istituito dall'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale, spetta invece il compito di esprimersi sul programma proposto dal Comitato nazionale nonché sulle iniziative nazionali intraprese al di fuori di esso.

Relativamente alle funzioni di vigilanza, esse sono demandate al Ministro dell'istruzione, il quale approva il programma, vigila sulla sua attuazione ed emana specifiche direttive volte a definire modalità operative per la migliore attuazione del programma.

Quanto infine alla copertura finanziaria, essa è pari a 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2009.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3146) ***COSTA. – Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo***

(3173) ***MINARDO. – Iniziative in materia di disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo***

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI *(FI)*, la quale sottolinea il rilievo della tematica recata dai provvedimenti in titolo, entrambi d'iniziativa parlamentare, tanto più che, come emerge da uno studio condotto dall'unità sanitaria locale di Ravenna, l'aspettativa di vita di coloro che intraprendono attività di ballo è mediamente più elevata.

I due provvedimenti, finalizzati ad assicurare una disciplina organica della professione di maestro di ballo e recanti peraltro contenuti per molti aspetti analoghi, subordinano lo svolgimento di tale professione all'iscrizione ad apposito albo nazionale, previo conseguimento di specifica abilitazione professionale.

L'autorità competente al rilascio della licenza è il Ministero per i beni e le attività culturali, che – più in generale – è preposto all'attuazione della legge, nel rispetto delle competenze attribuite ad organismi operanti su base regionale, nonché delle funzioni (di vigilanza e sanzionatorie) assegnate ai comuni (articolo 2 del disegno di legge n. 3146 e articolo 1 del disegno di legge n. 3173).

Entrambe le iniziative parlamentari stabiliscono una sollecita comunicazione agli enti preposti alla vigilanza (ovvero i comuni) dell'avvenuto rilascio della licenza (nel disegno di legge n. 3173 essa è peraltro erroneamente indicata come «autorizzazione»).

Inoltre, la licenza ha validità triennale ed è rinnovabile a domanda, in presenza di idoneità fisica e psicofisica certificata dall'unità sanitaria locale e di specifica attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento.

A differenza dell'altra iniziativa legislativa in esame, prosegue la relatrice, il disegno di legge n. 3146 elenca altresì, all'articolo 4, i requisiti che devono essere posseduti da coloro che aspirano alla licenza, fra cui il superamento di una procedura d'esame (descritta in dettaglio all'articolo 6), la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, l'idoneità fisica e psicofisica (attestata anche in questo caso dall'unità sanitaria locale), la licenza di scuola media inferiore (ovvero solo la licenza elementare per i nati prima del 1949), l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, nonché la residenza (o domicilio o stabile dimora) in un comune italiano.

Si tratta invero di norme a suo avviso senz'altro restrittive, che in alcuni casi potrebbero suscitare perplessità e su cui la relatrice giudica opportuno uno specifico approfondimento. In effetti, ella prosegue, non appare del tutto condivisibile anzitutto la scelta di escludere dall'accesso alla professione cittadini non europei, che penalizzerebbe il settore privandolo dell'apporto di valide professionalità provenienti, ad esempio, dal Sud America.

Né appare a suo giudizio di immediata comprensione la scelta di escludere coloro che hanno subito condanne penali per le quali sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici, non potendo certo equiparare i maestri di ballo ai pubblici ufficiali.

Da ultimo, ella prosegue, occorrerebbe valutare la compatibilità del richiamato vincolo di residenza nel territorio italiano (peraltro contemperato dall'ammissibilità – recata al successivo articolo 5, comma 3 – dell'esercizio della professione a titolo occasionale senza l'iscrizione all'albo) con la normativa comunitaria in materia di libera prestazione di servizi.

Con specifico riferimento alle prove d'esame cui è subordinata la licenza di abilitazione professionale (disciplinate all'articolo 6 del disegno di legge n. 3146), esse sono volte ad accertare il possesso di specifiche caratteristiche professionali, quali la capacità didattica ed espositiva, nonché la conoscenza teorica e pratica dei balli e della legislazione sanitaria e di settore.

Il disegno di legge n. 3146 reca altresì norme in materia di composizione e attività della commissione esaminatrice (articolo 7), di organizzazione di corsi di aggiornamento professionale (articolo 8), di definizione di norme attuative della legge (articolo 9). Quanto a quest'ultimo aspetto, la relatrice segnala che l'adozione di un regolamento di esecuzione viene demandata ad una Commissione, nominata dal Ministero fra gli iscritti all'Associazione nazionale dei maestri di ballo. In proposito, sarebbe peraltro a suo giudizio preferibile che la disciplina attuativa fosse adottata con decreto ministeriale, eventualmente con il coinvolgimento della richiamata Associazione.

Inoltre, il medesimo disegno di legge contempla norme finali e transitorie secondo cui i maestri da ballo che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma regolarmente rilasciato dalle organizzazioni professionali di categoria possono iscriversi all'albo professionale.

Entrambi i provvedimenti prevedono infine sanzioni amministrative per coloro che esercitano la professione senza licenza ovvero successivamente alla cancellazione dall'albo, sulla cui congruità ella rinvia al prezioso parere della Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

509ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3320) ***GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto***

(3415) ***Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno 2005 e rinviato nella seduta del 28 giugno 2005.

Il presidente GRILLO ricorda preliminarmente che, prima della pausa estiva, la Commissione aveva già avviato la discussione sui disegni di legge in titolo per poi sospenderla al fine di svolgere, in sede di Ufficio di presidenza allargato ai Rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alcune audizioni informali volte ad acquisire gli elementi informativi necessari alla prosecuzione dell'esame congiunto. Al fine di giungere alla conclusione della discussione generale chiede se vi siano altri interventi anche alla luce degli elementi acquisiti.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* chiede di rinviare alla prossima settimana il suo intervento in discussione generale per poter approfondire adeguatamente il materiale acquisito nel corso delle audizioni informali.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato che l'esame dei disegni di legge in materia di *project financing* è stato avviato nel mese di marzo di quest'anno e che le audizioni informali svolte si sono articolate in un arco di tempo sufficientemente ampio da consentire il graduale approfondi-

mento delle questioni trattate, sottolinea l'esigenza di assicurare tempi certi alla prosecuzione dell'esame.

La senatrice DONATI *(Verdi-Un)* ritiene che quanto emerso nel corso delle audizioni debba costituire oggetto di uno specifico confronto in seno alla Commissione. Propone pertanto la costituzione di un comitato ristretto che elabori un testo unificato dei due disegni di legge tenendo conto delle principali criticità della disciplina della finanza di progetto rappresentate dai soggetti auditi. Tale soluzione consentirebbe di giungere ad una soluzione condivisa, difficilmente ottenibile nel caso in cui l'esame congiunto dei disegni di legge prosegua secondo le ordinarie procedure, ciò impedirebbe infatti il necessario approfondimento di talune questioni di natura tecnica.

Il senatore MENARDI *(AN)*, relatore, invita a valutare l'opportunità di redigere un calendario dei lavori della Commissione che tenga conto della possibilità di ottenere la sede deliberante al fine di concludere l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3320 e 3415 con l'approvazione prima del termine della legislatura.

Il rappresentante del Governo, vice ministro MARTINAT, incidentalmente ricorda gli importanti risultati conseguiti dalla normativa sulla finanza di progetto che, secondo alcune statistiche riportate dal quotidiano «Il Sole 24 ore», assicura la realizzazione di infrastrutture pubbliche in misura pari al 21 per cento del totale delle opere realizzate. Auspica pertanto che le modifiche apportate alla disciplina del *project financing*, grazie al lavoro della Commissione, permettano di incrementare ulteriormente tale percentuale.

Il presidente GRILLO manifesta infine la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento di talune questioni tecniche connesse alla disciplina della finanza di progetto mediante un'audizione informale dei competenti tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da svolgersi giovedì, 16 novembre 2005 alle ore 15, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, che sarà all'uopo convocato. L'esame del provvedimento proseguirebbe poi in Commissione, la prossima settimana, con l'intervento del senatore Zanda, a conclusione della discussione generale, e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti che, ricorda, dovrebbero essere riferiti al disegno di legge n. 3320, di cui egli è primo firmatario.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

351ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(3438) ***Disciplina dell'agriturismo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) ***RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo***

– e petizione n. 1215 ad essi attinente
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI ricorda che la 5ª Commissione permanente in data 28 settembre ha richiesto la relazione tecnica sul provvedimento in titolo. Chiede al riguardo notizie al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DOZZO assicura che la relazione, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali in data 31 ottobre, è attualmente all'esame del Ministero dell'economia.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

(31) ***MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta***

(3178) ***STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio***

(3303) ***BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI segnala che la Commissione è ancora in attesa del parere della 5ª Commissione permanente sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso presentati (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 18 maggio e del 22 giugno scorsi).

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

(3190) ***AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne***

(3240) ***ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che deve ancora pervenire il parere della 5ª Commissione permanente sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 settembre scorso), auspica che la Commissione bilancio possa esprimersi quanto prima.

La Commissione prende atto, e il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(2483) ***DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente RONCONI, nel segnalare che la Commissione è in attesa del parere della 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 aprile 2004), rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

350ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. S.p.a. o ad altra società da essa derivante (n. 555)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta il relatore Fabbri ha illustrato lo schema di regolamento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervenire, dà la parola al relatore Fabbri.

Il relatore FABBRI *(FI)* illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Fabbri.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(3417) ***ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente ZANOLETTI avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole e di nulla osta, sia sul testo del disegno di legge n. 3417, sia sull'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge medesimo.

Occorre pertanto verificare se sussistano le condizioni previste dal Regolamento per chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3417, secondo l'auspicio già espresso dai rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari nel corso dell'esame.

Dopo che i senatori PILONI *(DS-U)*, FABBRI *(FI)*, FLORINO *(AN)*, VANZO *(LP)* e TREMATERRA *(UDC)* hanno ribadito, ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, l'avviso favorevole, già espresso in precedenti sedute, sulla proposta di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, la Commissione, aderendo alla richiesta formulata in tal senso dal PRESIDENTE, gli conferisce il mandato di accertare l'assenso dei rappresentanti dei Gruppi politici assenti alla seduta odierna, e, ove vi sia l'unanimità della Commissione, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del Regolamento, di formalizzare presso la Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3417.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

Il presidente ZANOLETTI avverte che la seduta già prevista per domani, mercoledì 16 novembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 555

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, la novella all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 2002, n. 88, deve riferirsi all'unico comma di cui l'articolo medesimo si compone, e non, come erroneamente indicato, al comma 2; ai fini di una maggiore chiarezza del testo normativo, sembrerebbe comunque preferibile formulare la novella prevedendo l'aggiunta, alla fine del comma, di un periodo che disponga l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente qualifica di dirigente;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *c)* si rileva che dal punto di vista formale sarebbe preferibile inserire la disposizione che prevede la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in una lettera aggiuntiva all'articolo 9, comma 1, del citato decreto n. 88 del 2002, anziché come un periodo aggiunto al comma 1, lettera *a)* del predetto articolo. Nella stessa disposizione andrebbe inoltre precisato che l'assegno per il nucleo familiare è erogato direttamente a carico del Fondo per il sostegno al reddito, che, seppure istituito presso l'INPS, presenta una gestione finanziaria e patrimoniale autonoma;

c) andrebbe infine valutata la possibilità di integrare anche l'articolo 6, comma 1, lettera *b)* del decreto n. 88 del 2002, in modo da precisare che nella determinazione del contributo straordinario si debba tenere conto anche del fabbisogno di copertura degli assegni per il nucleo familiare.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

454ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Vittorio Vagliasindi, responsabile delle energie rinnovabili dell'Enel, accompagnato dall'ingegner Ambrogio Piatti e dall'avvocato Giovanni Maria Pisani.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po: audizione di rappresentanti dell'ENEL

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 ottobre scorso.

L'avvocato PISANI fa presente che l'Enel ha approfondito la situazione riguardante il bacino del Po e del lago di Garda, tenendo conto in particolare dei dati riferiti all'anno 2003, particolarmente siccitoso, e del confronto tra gli stessi ed i dati degli ultimi decenni.

L'ingegner VAGLIASINDI, dopo aver rilevato preliminarmente che l'Enel ha la responsabilità di circa il 45 per cento del volume invasato dei bacini artificiali, sottolinea come il 2005 rappresenti un anno particolarmente critico per il bacino del Po e per il settore alpino in generale. Infatti, in tali aree – a differenza del resto d'Italia – si è registrato un indice di idraulicità inferiore rispetto alle medie storiche degli ultimi trenta anni a causa della scarsa nevosità nel periodo invernale, con conseguente riduzione della quantità di nevi sciolte.

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei bacini, occorre tener presente che durante i periodi di erogazione di disponibilità delle acque, è imposto un livello di gestione obbligatorio, al di sotto del quale non è possibile operare; inoltre, il volume di acqua che affluisce nei periodi estivi viene rilasciato nel rispetto delle prescrizioni fissate dai vari regolamenti e secondo le esigenze manifestate dagli utilizzatori.

Il senatore CHINCARINI *(LP)*, dopo aver sottolineato che nel bacino del Po e nel lago di Garda si sono verificate sia quest'anno che nel 2003 situazioni di emergenza, sottolinea come la gestione dei livelli del lago di Garda abbia subìto alcuni cambiamenti, con un trasferimento di competenze in favore dell'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po). A tale riguardo, sarebbe utile comprendere quali rapporti intercorrono tra la stessa Aipo e l'Enel sia nei periodi di crisi sia nelle fasi normali. Inoltre, occorre verificare se l'Enel restituisce l'acqua alle medesime condizioni in cui essa viene prelevata; in particolare, sarebbe utile che i soggetti auditi fornissero alcuni chiarimenti per escludere che da parte dell'Enel vi sia sottrazione di acqua dal lago di Garda, nella parte del Trentino Alto Adige.

L'ingegner VAGLIASINDI, in merito alla richiesta avanzata dal senatore Chincarini sulla qualità delle acque restituite, sottolinea la differenza fra le centrali idroelettriche – che permettono la restituzione dell'acqua alle medesime caratteristiche con la quale è stata prelevata – e le centrali termoelettriche, le quali utilizzano le acque del Po per il raffreddamento; in questo caso, quindi, la restituzione dell'acqua avviene a temperature più elevate, in conformità alle prescrizioni dettate dalle varie normative.

L'ingegner PIATTI fa presente che ogni lago prealpino è sotto la gestione di un ente regolatore che assume per lo più la denominazione di consorzio nel quale partecipano tutti i concessionari ed utilizzatori delle acque. Tali consorzi, oltre a gestire l'erogazione delle risorse idriche, dirimono eventuali contenziosi tra i vari soggetti interessati e svolgono un ruolo di intermediazione tra gli utenti sublacuali e quelli sopralacuali. Inoltre, i consorzi curano il rispetto dei regolamenti e delle varie prescrizioni, soprattutto per quanto riguarda l'uso delle acque nel settore agricolo.

Con riferimento al lago di Garda, è emersa una differenza rispetto al regime illustrato in quanto la gestione non è affidata ad un consorzio, bensì all'Aipo che, tra l'altro, assolve la funzione di riunire tutti i soggetti portatori di interessi, i quali, anche in assenza del coinvolgimento dell'Aipo, si sono dotati di apposite prescrizioni.

Infine, conferma che l'Enel non effettua alcun tipo di sottrazione di risorse idriche dal lago di Garda, nella parte del Trentino Alto Adige.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le valutazioni fornite, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente NOVI avverte che, al termine delle audizioni previste nell'Ufficio di Presidenza di domani 16 novembre alle ore 15, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

224ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
D'ANDREA

Intervengono il Direttore Amministrazione Abbonamenti dottor Stanislao Argenti e il Responsabile normative e contratti dottor Fulvio Di Nunzio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore D'ANDREA, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore della Direzione Amministrazione Abbonamenti della RAI
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

L'avvocato ARGENTI svolge una breve relazione introduttiva ricordando che la RAI effettua la riscossione del cosiddetto canone di abbonamento – definito da una costante giurisprudenza costituzionale come una imposta di scopo – sulla base di una convenzione con l'Agenzia delle entrata, rinnovata da ultima nel 2001 e che scadrà nel 2014, in coincidenza con la scadenza con la convenzione tra la RAI e il Ministero delle comunicazioni.

Sulla base di tale convenzione la RAI è incaricata di svolgere tre attività principali, vale a dire la gestione dell'archivio abbonati – attraverso la riscossione del canone di abbonamento e l'espletamento dei servizi alla clientela – il contrasto all'evasione e, infine il recupero dell'evasione e della morosità.

Per quanto riguarda il contrasto all'evasione, l'azienda di servizio pubblico si serve di due principali linee di azione, vale a dire l'invio di comunicazioni epistolari ai cittadini che risultano abbonati e l'opera di circa 120 agenti operanti su tutto il territorio nazionale, entrambe dirette ad informare i cittadini non abbonati della necessità, qualora posseggano un apparecchio televisivo, di sottoscrivere l'abbonamento.

Tale azione ha consentito negli ultimi anni una significativa crescita del numero degli abbonati.

Per quanto concerne il recupero dell'evasione e della morosità, si fa presente che qualora un abbonato non risulti aver pagato entro la fine di febbraio, gli viene inviato; dapprima un avviso, successivamente un sollecito di pagamento ed infine un secondo avviso; rimanendo quest'ultimo inevaso, nel mese di ottobre si provvede a comunicare i nominativi degli evasori alle concessionarie per la riscossione.

Normalmente, ogni anno il canone di abbonamento è versato entro i termini dal novanta per cento degli obbligati; le attività svolte successivamente dalla RAI consentono di recuperare un altro quattro per cento, mentre poi un ulteriore recupero senza che sia necessario una riscossione forzosa si ottiene a seguito dell'invio delle cartelle da parte delle concessionarie.

Si apre il dibattito.

Il deputato CAPARINI, ricorda di aver chiesto questa audizione sulla base in particolare di una segnalazione presentata al comitato etico della RAI da un dipendente della direzione amministrazione abbonamenti, dottor Gianluca Ronchetti, che ha dato origine ad una istruttoria giudiziaria tuttora in corso.

Senza dunque volere entrare nel merito di questioni, quali quelle efferenti alla responsabilità personale, delle quali si dovrà occupare la magistratura, egli chiede all'avvocato Argenti se sia vero, in primo luogo, che la RAI ha acquistato dalla società «Data Profile» un archivio contenente i nomi di 800 mila abbonati alla televisione satellitare SKY, dal quale ricavare i nominativi di coloro che non risultano essere titolari di un abbonamento RAI e se la RAI abbia utilizzato tali nominativi procurandosi la liberatoria prescritta dalla legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Egli chiede altresì se l'Agenzia delle entrate era a conoscenza di tale acquisto da parte della RAI e se sia vero che, in sede di esame della denuncia presentata dall'Autorità garante da parte di alcuni cittadini la RAI ha falsamente affermato di aver ricavato i nomi da elenchi di pubblica consultazione.

Egli chiede poi di sapere se la RAI abbia acquisito nello stesso modo, e quindi scorrettamente altri elenchi di nomi di cittadini, e se ceda tali nomi a terzi, vale a dire agli agenti, affinchè possano individuare le case presso le quali recarsi.

Chiede poi di sapere se la RAI si sia uniformata alla sentenza del Tribunale di Roma che impone di non chiedere più i dati degli acquirenti ai rivenditori di apparecchi televisivi. Inoltre egli chiede di conoscere quale norma della convenzione tra la RAI e l'Agenzia delle entrate autorizzi l'uso di agenti retribuiti a provvigione, quando poi tale pratica – proprio perché implica la cessione a terzi di dati personali – è in evidente contrasto con l'articolo 19 della legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

In proposito egli fa presente che tale agenti operano spesso scorrettamente effettuando varie pressioni psicologiche sulle persone presso cui si recano, come dimostra il caso, verificatosi in Lombardia, di una signora di 72 anni che è stata indotta a sottoscrivere un abbonamento pur non possedendo un apparecchio televisivo.

Il deputato Caparini conclude osservando che le sue osservazioni non intendono rappresentare delle critiche personali alla gestione del dottor Argenti, dal momento che questa è evidentemente in linea con una filosofia aziendale diretta ad aumentare a qualsiasi costo gli introiti derivante da canone.

L'avvocato ARGENTI osserva in primo luogo, con riferimento al caso dell'anziana signora cui si riferiva il deputato Caparini, che quando si sono verificati abusi da parte degli agenti questi sono stati contestati dall'azienda che, nei casi più gravi, ha proceduto alla risoluzione del rapporto di agenzia. In ogni caso deve essere chiaro che gli agenti non possono mai far sottoscrivere un abbonamento ma solo una dichiarazione di possesso di un apparecchio televisivo.

Per quanto riguarda l'inchiesta attualmente in corso da parte della Procura della Repubblica, l'avvocato Argenti precisa che questa è stata avviata a seguito di un esposto-denuncia dell'azienda che ha ritenuto opportuno un accertamento giurisdizionale sui fatti segnalati dal dottor Ronchetti.

Ciò premesso l'avvocato Argenti nega che la RAI abbia fatto false affermazioni al Garante per la protezione dei dati personali, cui ha reso noto di aver utilizzato per i casi in oggetto dei dati forniti dal proprio incaricato in visita presso il domicilio dell'istante, visita a sua volta da questi decisa sulla base di dati legittimamente desunti dalla RAI da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ovvero legittimante forniti da soggetti privati.

Tra questi ultimi vi è sicuramente la società Data Profile, che si impegna sotto la propria responsabilità a fornire alla RAI come desumibile dal contratto esclusivamente dati che può legittimamente comunicare in base ai requisiti della legge n. 665 del 1976.

Si tratta di elenchi di nominativi che non hanno alcuna relazione necessaria con la sottoscrizione di un abbonamento a Sky, società con la quale la RAI non ha alcun rapporto, anche se va precisato che qualora ciò avvenisse non ci sarebbe a suo parere nulla da eccepire, dal momento che per sottoscrivere un abbonamento Sky si deve essere possessori di un apparecchio televisivo, e che da tale possesso deriva l'obbligo tributario di corrispondere il canone.

Il direttore Argenti precisa quindi che la RAI utilizza numerosi altri archivi, quali gli archivi anagrafici del Comune o quelli messi a disposizione società erogatrici di servizi quali l'ENEL o l'ACEA, nonché degli elenchi telefonici.

La RAI ha invece sospeso – a seguito della decisione del Tribunale di Roma che in difformità da due precedenti pronunce, ha confermato una decisione dell'Autorità garante della privacy – l'acquisizione dei dati degli acquirenti presso i rivenditori degli apparecchi televisivi. Peraltro la RAI ha comunque già deciso di presentare appello contro tale sentenza.

Infine egli precisa che l'utilizzo di agenti per il contrasto all'evasione trova fondamento nell'articolo 3 della convenzione tra la RAI e l'Agenzia delle entrate.

Il deputato GIULIETTI interviene in primo luogo sui lavori della Commissione per ribadire l'opportunità dell'audizione della scuola di Perugia nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in relazione alle dichiarazioni del presidente Catricalà al convegno «Calcio e mercato».

L'oratore chiede poi al Presidente di segnalare alla RAI l'esigenza di una adeguata illuminazione di due vicende che investono la problematica della libertà di informazione, vale a dire quella delle aggressioni denunciate a Tunisi da parte di numerosi giornalisti, proprio mentre è in corso in quella città un convegno internazionale che investe tematiche sulla libertà di informazione, nonché quella dell'arrivo a Siena, avvenuto tra l'altro a conclusione di un viaggio particolarmente tormentato di alcuni giornalisti iraniani che ritireranno il premio giornalistico «Città di Siena ISF», conferito al collega Akbar Ganji, attualmente detenuto.

Per quanto concerne l'oggetto dell'audizione, il deputato Giulietti esprime in primo luogo presente all'avvocato Argenti la sua perplessità per l'intenzione della RAI testè dichiarata dallo stesso direttore Argenti di proporre appello contro la sentenza del tribunale di Roma che confermava la decisione dell'Autorità in merito all'utilizzazione dei dati forniti dai rivenditori. Al di là del merito della questione infatti egli non ritiene che sia politicamente opportuno un atteggiamento di non collaborazione con le autorità indipendenti da parte dell'azienda di servizio pubblico, che in numerosi campi ha mostrato negli ultimi anni una deplorevole ed infruttuosa tendenza a portare ogni controversia in sede giudiziaria.

Dopo aver osservato che sarebbe interessante anche acquisire la valutazione di Sky in ordine all'utilizzazione dei dati dei suoi abbonati, il deputato Giulietti chiede quindi se vi siano stati provvedimenti disciplinari

ovvero comportamenti punitivi di qualsiasi genere nei confronti del dottor Ronchetti. Sarebbe infatti estremamente grave se si fossero verificati comportamenti di questo genere, in particolare in conseguenza della partecipazione del suddetto dipendente ad una audizione da parte della Commissione.

Il deputato BUTTI osserva come, una volta tanto, egli debba registrare un sostanziale disaccordo con il collega Caparini, ritenendo che il comportamento dell'azienda nell'attività di contrasto verso il canone debba essere valutato in maniera complessivamente positiva, alla luce del principio generale per cui l'assolvimento degli obblighi fiscali rappresenta un dovere per tutti i cittadini.

In proposito egli osserva come nella sua recente audizione il direttore generale Meocci abbia rilevato la necessità per la RAI di incrementare le risorse provenienti dal canone, quantificando tale necessità in un incremento dell'ammontare unitario di 5 o 6 euro all'anno; a suo parere una maggiore osservanza dell'obbligo del pagamento del canone renderebbe superflua tale richiesta della RAI. Nell'esprimere apprezzamento per i risultati ottenuti dalla direzione amministrazione abbonamenti nell'incremento del portafoglio abbonati, e per l'attenzione, testimoniata dall'avvocato Argenti alla repressione di eventuali abusi, il deputato Butti chiede di conoscere se il testo delle lettere inviate ai soggetti che non risultano titolari di abbonamento sia stato concordato con l'Autorità garante per la privacy e quale sia il tipo di contratto che lega la RAI agli agenti.

Il deputato LAINATI si associa in primo luogo alle parole del collega Giulietti circa la necessità che l'informazione del servizio radiotelevisivo pubblico dia il più ampio risalto sia alla vicenda dei giornalisti aggrediti a Tunisi, sia a quella del conferimento di un importante riconoscimento ad un giornalista dissidente iraniano che si oppone coraggiosamente alla mancanza di libertà di informazione che caratterizza quel paese.

Egli condivide quindi le osservazioni del collega Butti circa la condivisibilità dell'impegno della direzione abbonamenti nel ridurre un livello di evasione del canone che è tuttora intollerabile, in particolare se si considera che il canone serve a finanziare quelle attività di servizio pubblico che costituiscono la missione centrale della RAI.

Nel raccomandare però la massima attenzione ad evitare e reprimere qualsiasi abuso del diritto alla riservatezza dei cittadini, il deputato Lainati chiede di conoscere come vengano selezionati gli agenti operanti sul territorio nazionale.

Il senatore LABELLARTE nell'esprimere apprezzamento per i risultati ottenuti dall'avvocato Argenti in una attività complessa ed ostica come quella del contrasto dell'evasione del canone, si sofferma però sulla questione delle lettere inviate solitamente con bollettino allegato a soggetti che non risultano titolari del canone, lettere che a quanto gli risulta sono ad esempio trasmesse sulla base di cambiamenti di residenza che ri-

sultano sui registri anagrafici. Accade infatti a volte, si pensi ad esempio al caso di separazioni fra coniugi, che le lettere vengano inviate ad una persona che è già titolare di un abbonamento, e che facendo presente la cosa agli uffici della RAI tale persona venga invitata a regolarizzare comunque la posizione e semmai a fare ricorso successivamente, determinando così situazioni che sono poi a volte difficili da districare.

Il presidente D'ANDREA assicura in primo luogo i colleghi che si farà interprete di una giusta esigenza di dare una adeguata informazione – cosa che del resto è probabile che la RAI faccia comunque – sui fatti di Tunisi e sul premio conferito al giornalista iraniano Akbar Gaji.

Egli osserva poi, fermo restando che la proposta del deputato Giulietti di chiedere il parere di Sky sulla questione dell'utilizzazione dei dati degli abbonati potrà avere comunque seguito, è a suo parere curiosa la circostanza – che mette in luce una carenza legislativa alla quale si dovrebbe ovviare – che la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con una televisione satellitare non sia condizionata alla dimostrazione di essere in regola con gli obblighi tributari derivanti dal possesso di una televisione.

L'avvocato ARGENTI fa presente in primo luogo al deputato Giulietti che da parte della RAI vi è la massima disponibilità ad evitare di ricorrere in appello contro la decisione del tribunale di Roma se verrà trovato un punto di incontro con l'autorità per la privacy sulla questione dei dati forniti dai rivenditori.

Del resto i rapporti tra la RAI e l'Autorità sono improntati alla massima collaborazione, e lo stesso testo della lettera inviata ai cittadini che non risultano abbonati è stato concordato con l'Autorità.

Egli fa quindi presente che a carico del dottor Ronchetti non vi siano stati provvedimenti disciplinari di sorta. È invece aperto nei suoi confronti un procedimento disciplinare, come del resto è aperto nei confronti dello stesso avvocato Argenti, avviato cautelativamente dall'azienda in considerazione delle presunte irregolarità denunciate.

Indubbiamente è giusto quanto affermato dal deputato Butti circa i pesanti costi dell'evasione del canone RAI, quantificabile in non meno del 22-23 per cento del gettito.

Purtroppo gli strumenti a disposizione della RAI per contrastare tale evasione sono estremamente limitati, ciò che da sicuramente maggior valore ai pur contenuti risultati positivi realizzati in questi anni.

Nel precisare che la natura del rapporto tra gli agenti e la RAI è quello di un tipico contratto di agenzia che determina una retribuzione a provvigione, l'avvocato Argenti fa presente che gli agenti sono selezionati sulla base di colloqui attitudinali, tendenti a privilegiare soprattutto la cortesia e la capacità di rapportarsi agli utenti, cui segue un corso di formazione.

Per quanto riguarda le questione sollevate dal senatore Labellarte, egli precisa che i dati anagrafici sono incrociati con quelli degli abbonamenti secondo metodologie che evitano tendenzialmente che le lettere siano inviate cittadini titolari di abbonamento. In ogni caso va chiarito che tali lettere hanno esclusivamente un carattere informativo e che, qualora ad esse non segua una sottoscrizione di alcun abbonamento, non segue nessun sollecito, ma semmai una nuova informazione dopo non meno di due anni.

Il presidente D'ANDREA ringrazia il dottor Argenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del prefetto Alessandro Pansa, Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno e del prefetto Anna Maria D'Ascenzo, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno, prefetto Alessandro Pansa, che è accompagnato dal primo dirigente della Polizia di Stato, dottor Feliciano Marruzzo e del prefetto Anna Maria D'Ascenzo, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, che è accompagnata dal Vice Prefetto, dottoressa Vincenza Filippi.

Il prefetto Anna Maria D'ASCENZO, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, e il prefetto Alessandro PANSA, *Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno*, intervengono sulle tematiche di rispettiva competenza, oggetto dell'audizione, svolgendo due ampie relazioni.

Prendono la parola, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Andrea DI TEODORO (FI) e Pietro TIDEI (DS-U), il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U) e, ripetutamente, il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*.

Il prefetto Anna Maria D'ASCENZO, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, e il prefetto Alessandro PANSA, *Vice Capo della Polizia e Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno,* rispondono alle richieste di chiarimenti, alle considerazioni e ai quesiti che sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringraziati il prefetto Alessandro Pansa e il prefetto Anna Maria D'Ascenzo nonchè i colleghi intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre 2005)

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Vice Presidente
Piero PELLICINI

indi della Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Piero PELLICINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

Seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento conclusivo)

Piero PELLICINI, *presidente*, avverte che prosegue oggi l'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, iniziato l'8 novembre scorso, e proseguito nella seduta del 10 novembre 2005.

Seguono interventi degli onorevoli Carla MAZZUCA POGGIOLINI *(Misto)*, Luigi GIACCO *(DS-U)*, Tiziana VALPIANA *(RC)*, Marida BOLOGNESI *(DS-U)* e del senatore Piero PELLICINI.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione lo schema di documento conclusivo nel testo riformulato al fine di recepire talune osservazioni e proposte di modifica presentate *(vedi allegato).*

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 17 novembre 2005, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INFANZIA IN STATO DI ABBANDONO O SEMIABBANDONO E SULLE FORME PER LA SUA TUTELA ED ACCOGLIENZA

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INDICE

PREMESSA

1. L'INFANZIA IN STATO DI ABBANDONO O SEMIABBANDONO: ALCUNE RIFLESSIONI INTRODUTTIVE

2. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

   2.1 *Descrizione del fenomeno e quadro normativo*
   2.2 *Dati statistici*

3. SOGGIORNI SOLIDARISTICI

   3.1 *Descrizione del fenomeno*
   3.2 *Dai soggiorni temporanei alle adozioni nominative: alcune considerazioni*

4. MINORI E ACCATTONAGGIO

   4.1 *Descrizione del fenomeno*
   4.2 *Normativa*
   4.3 *Un caso specifico e le sue diverse interpretazioni: l'operazione condotta a Cosenza nel 2003*
   4.4 *Alcune proposte*

CONCLUSIONI

PREMESSA

La Commissione bicamerale per l'infanzia, dopo aver svolto un'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento, conclusa dopo circa un anno e mezzo di lavori con un documento approvato il 27 ottobre 2004, ha ritenuto opportuno approfondire alcuni temi già parzialmente affrontati in quella sede riprendendone l'esame nell'ambito di una nuova indagine. L'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono, pertanto, può essere considerata per alcuni aspetti un'ideale prosecuzione della precedente e ha inteso individuare le forme più adeguate di accoglienza e di tutela dei minori che versano in diverse forme di disagio derivanti dal loro abbandono (morale o materiale), inteso nell'accezione più ampia.

In entrambi i casi menzionati nella denominazione dell'indagine conoscitiva – abbandono[1] e semiabbandono[2] – si è voluto estendere l'in-

---

[1] Secondo la normativa vigente, tale stato riguarda infatti essenzialmente due profili: l'abbandono come presupposto che legittima l'adozione e il reato di abbandono di minore.

Per il primo profilo, secondo l'articolo 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono dichiarati adottabili dal Tribunale per i minorenni i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Tale situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le citate condizioni, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. La legge prevede esplicitamente la presenza dei parenti come elemento di esclusione dell'abbandono, che non può essere dichiarato per i minori che pur abbandonati dai genitori, siano assistiti da parenti «tenuti a provvedervi». Non è in tal senso necessario un abbandono cosciente, esplicito da parte del genitore con una volontà chiara e definitiva di non occuparsi più del proprio figlio; quel che rileva è, invece, la situazione in cui il minore oggettivamente viene a trovarsi ovvero quella in cui vengono a mancare le cure che gli sono indispensabili per crescere (Cassazione, 27 maggio 1987, n. 4723). Quel che sembra emergere dalla più recente prassi giurisprudenziale, come necessario ai fini delle ricorrenza della situazione di abbandono da parte dei genitori (o dei parenti obbligati), è il concorso di due condizioni: l'inidoneità delle figure genitoriali-parentali e l'esistenza, o l'accertata probabilità, di un danno grave e irreparabile alla normale crescita psicofisica del minore.

Per il secondo profilo, l'articolo 591 del Codice penale considera colpevole del reato di abbandono di minori (o incapaci) chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace (per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa) di provvedere a se stessa, della quale abbia la custodia o debba avere cura. Il reato ricorre altresì quando un soggetto abbandoni all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

[2] Il semiabbandono non è previsto nella vigente normativa. Nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, è stato definito come la situazione di quei minori la cui la famiglia d'origine è insufficiente rispetto ai loro bisogni in modo permanente, ma non totale; si tratta cioè di un'insufficienza solo parziale, tale da non giustificare la totale interruzione dei rapporti col minore.

dagine molto oltre il senso tecnico-giuridico dei due termini intendendoli invece in senso ampio, descrittivo di situazioni umanamente e socialmente negative per i minori. La Commissione ha infatti voluto comprendere nell'indagine molteplici altre categorie di bambini e ragazzi che si trovano per varie ragioni in uno stato di difficoltà.

Nell'ambito dell'indagine, deliberata il 9 febbraio 2005, sono state svolte numerose audizioni: Grazia Sestini, sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali (22 febbraio 2005); Pamela Pantano, assessore alle politiche per l'infanzia del Comune di Roma, Raffaela Milano, assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, e Raffaella Calabrese, dirigente della sezione minori della direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno (10 marzo 2005); Adriano Benedetti, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri (17 marzo 2005); Pasquale Andria, presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (4 maggio 2005); Giovanni Micali, presidente dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi, direttore delle relazioni esterne UNICEF-Italia, Sara Menichetti, responsabile del programma minori migranti – Save the children, e rappresentanti del Forum del sostegno a distanza (19 maggio 2005); Tiziana Maiolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, e Teresa Bonfiglio, vice questore aggiunto reggente della divisione anticrimine della questura di Cosenza (25 maggio 2005); Massimo Converso, presidente dell'Opera Nomadi, Renata Paolucci, responsabile nazionale del settore scuola dell'Opera Nomadi, e Kasim Cizmic, capo famiglia Rom (23 giugno 2005); Andrea Rossi, esperto in materia di tratta internazionale di minori presso l'Unicef-Innocenti Research Centre (29 giugno 2005); Giuseppe Silveri, Presidente del Comitato minori stranieri (6 e 13 luglio 2005); Claudia Cabral, consulente dell'UNICEF-Brasile e del Servizio sociale internazionale sulle questioni relative ai diritti dell'infanzia, e in particolare dell'infanzia abbandonata e delle adozioni internazionali (21 settembre 2005); Antonio Bianchi e Antonio Corvino, rispettivamente presidente e vicepresidente della Federazione della associazioni di volontariato italiane per la Bielorussia (AVIB), e Geo Bosini, rappresentante dell'Associazione «Stella Cometa» (11 ottobre 2005); Giampiero D'Alia, sottosegretario per l'interno (8 novembre 2005). Una delegazione della Commissione, inoltre, ha svolto, nell'ambito dell'indagine, una missione in Bielorussia dal 24 al 26 ottobre 2005.

1. L'Infanzia in stato di abbandono o semiabbandono: alcune riflessioni introduttive

Il concetto di infanzia abbandonata, come si è detto, è di più ampia portata rispetto a quello a cui comunemente si è soliti ricondurla. Gli approfondimenti e le riflessioni svolte sul tema hanno fatto emergere che dalle molteplici problematiche che possono aver coinvolto il minore, la sua famiglia, il contesto socio-economico in cui vive, scaturiscono altret-

tante situazioni di difficoltà. Sono state definite diverse categorie di minori in stato di abbandono, semiabbandono o più genericamente in stato di difficoltà, che possono essere ritrovate sia in ambito nazionale che internazionale. Nel nostro Paese, infatti, a causa dei flussi di immigrazione, sempre più frequentemente sono presenti situazioni riferibili a problematiche di altri Paesi. Possiamo citare alcune ipotesi tra quelle più ricorrenti:

i minori orfani, che hanno perso i loro genitori naturali o facenti funzioni, o non necessariamente entrambi;

i minori temporaneamente soli, che nella maggior parte dei casi hanno perso il contatto con i loro genitori solo per breve tempo per cause diverse come in caso di guerre o di catastrofi naturali, (tsunami, terremoti, eccetera) o movimenti di popolazione (sfollati o rifugiati);

i minori che vivono sulle strade, anch'essi per lo più temporaneamente separati dai genitori, ma che di fatto hanno una famiglia a cui si riferiscono;

i minori non accompagnati, che si trasferiscono in altro Stato a seguito di immigrazione illegale, od altresì bambini che rimangono nel Paese di origine in attesa di un ricongiungimento familiare con genitori che sono immigrati in altri Paesi legalmente o illegalmente;

i minori separati dai genitori in modo forzato, in seguito ad un rapimento o per detenzione dei genitori;

i minori i cui genitori sono stati privati della potestà genitoriale per provvedimento giudiziario;

i minori ospedalizzati per lunghi periodi, affetti da gravi malattie (AIDS), i quali in nazioni molto povere vengono di fatto abbandonati;

i minori ricoverati in istituzioni, collocati in istituto dai genitori in vita, o perchè disabili o perchè le famiglie sono troppo povere per permettersi di mantenerle.

In tali realtà i bambini sono privati, oltre che delle risorse materiali, anche di quelle relazionali ed emozionali necessarie per sopravvivere, svilupparsi e crescere, e sono inoltre impossibilitati a soddisfare i loro diritti, a realizzare il loro pieno potenziale e a partecipare nella società come membri paritari e a pieno titolo.

Tutti questi bambini sono spesso, loro malgrado, interpreti di storie di diritti violati, malnutrizione e povertà, che si svolgono lontano dai riflettori, nel vuoto dell'indifferenza: sono i cosiddetti «bambini invisibili». Un aspetto particolare riguarda tutti quei bambini che nei loro Paesi non sono iscritti all'anagrafe e che perciò ufficialmente non esistono. È una problematica comune a molti Paesi in via di sviluppo, che rende ancora più difficile la risoluzione del problema dell'abbandono e dell'aiuto a quell'infanzia che versa in tale stato, oggetto spesso dei peggiori delitti: si pensi solamente alla tratta degli esseri umani.

Le considerazioni delineate sul minore abbandonato o lasciato solo, inoltre, assumono una diversa valenza e gravità a seconda del contesto geografico e sociale in cui si realizzano, con la conseguenza che nei diversi ambiti si può intervenire con svariate modalità.

In primo luogo si deve fare una differenziazione in riferimento ai diversi continenti. Gli aspetti socio-culturali determinano indirettamente le forme di intervento che possono essere realizzate, sia in via di prevenzione che di intervento diretto. La diversa evoluzione giuridica ed il conseguente stato di diritto, ad esempio, possono permettere o meno l'applicazione di alcuni istituti giuridici (adozione, affidamento familiare internazionale, *kafala*, eccetera) che favorirebbero l'aiuto dell'infanzia abbandonata.

Più specificatamente si osserva che in alcune realtà geografiche, come ad esempio nella maggior parte degli Stati dell'Africa, si rende necessaria una programmazione di intervento che tenga conto della profonda differenza socio-culturale.

In questa seconda indagine conoscitiva ci si è voluti concentrare prevalentemente sulle situazioni presenti in Italia e tra i molteplici aspetti delineati si è ritenuto opportuno esaminare il fenomeno della crescente presenza di minori provenienti da Paesi esteri, oggetto di traffico o comunque privi di familiari, o anche accompagnati dai genitori od altri parenti, ma dediti all'accattonaggio o ad altre attività che comportano la violazione dei loro diritti. L'attenzione è stata rivolta ad acquisire dati ed informazioni su tali fenomeni che riguardano i cosiddetti «bambini di strada» e sulle forme di prevenzione e contrasto attuate ed attuabili, al fine di individuare gli interventi più efficaci, anche in vista della chiusura degli istituti residenziali per i minori prevista per il 2006. Altro aspetto esaminato è stato quello relativo al fenomeno dei soggiorni solidaristici, nella loro funzione di sostegno del minore e della sua famiglia in difficoltà e come mezzo di prevenzione all'abbandono o al semiabbandono permanente; tale fenomeno, pertanto, richiede di essere ridefinito e regolamentato, affinchè non perda la sua peculiare funzione.

2. Minori stranieri non accompagnati

2.1 *Descrizione del fenomeno e quadro normativo*

Minore straniero non accompagnato è – secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999 – il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio italiano privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Oltre ai minori stranieri completamente soli, dunque, rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha assunto nel corso degli anni una sempre maggiore rilevanza nel nostro Paese, in con-

siderazione sia del numero sempre crescente dei minori stranieri che entrano in Italia provenienti da diversi Stati esteri attraverso i cosiddetti flussi migratori, che vedono interessati prevalentemente i Paesi dell'Africa settentrionale e dell'Europa orientale, sia dell'insorgenza di particolari e gravi problematiche sociali con risvolto criminoso che vedono coinvolti, come vittime, gli stessi minori stranieri, quali ad esempio la tratta degli esseri umani, l'accattonaggio, la prostituzione, la speculazione e lo sfruttamento di manodopera a basso costo ed altro ancora. I minori non accompagnati sul territorio senza una guida adulta sono, infatti, facile preda di organizzazioni criminali che sfruttano la non perseguibilità dei minori o la loro punibilità con pene più lievi che per gli adulti.

A fronte della gravità del fenomeno lo Stato italiano ha mostrato una grande attenzione e un grande impegno a tutelare il minore straniero non accompagnato nel suo superiore interesse, rappresentato prioritariamente dal diritto al ricongiungimento familiare, con interventi rispondenti ai principi enunciati sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sia dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 «sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi».

Tali principi devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni, con conseguente riconoscimento dei diritti alla protezione, alla salute, all'istruzione, alla tutela dallo sfruttamento e di ogni altro diritto riconosciuto ai minori cittadini italiani. La situazione di irregolarità dei minori non accompagnati non può pregiudicare il superiore interesse del minore.

Nel nostro Paese l'organo che si occupa dei minori stranieri non accompagnati è il Comitato minori stranieri, istituito con l'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», i cui compiti sono stati regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999. Il Comitato, nello svolgimento delle proprie competenze ha, prioritariamente, realizzato un'attività che ha permesso di attivare forme concrete di tutela dirette in primo luogo a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, in secondo luogo a predisporre una procedura assistita di rimpatrio, con microprogetti ed attività di assistenza nei Paesi di origine, con un coinvolgimento sempre maggiore delle amministrazioni dei Paesi di provenienza dei minori, anche per attività di prevenzione all'emigrazione clandestina.

In ogni caso, la tutela dei minori non accompagnati nel periodo di loro permanenza sul territorio italiano è garantita dal riconoscimento dell'applicabilità in loro favore delle norme previste in generale in materia di assistenza e protezione dei minori dalla legge italiana.

Tra quelle di maggiore rilevanza si applicano le norme riguardanti:

il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono presso istituti, case famiglia o centri di accoglienza presso i

Comuni, a norma dell'articolo 403 del codice civile, mediante l'intervento di assistenza che deve essere esperito dal personale preposto negli enti locali;

l'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad una famiglia oppure ad una comunità, che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni, mediante l'affidamento giudiziale, a norma degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

l'apertura della tutela del minore straniero i cui genitori non possano esercitare la potestà, a norma degli articoli 343 e seguenti del Codice civile e dell'articolo 3 della legge n. 184/1983.

Si evince, quindi, che lo *status* dei minori stranieri non accompagnati in Italia è regolato dalla normativa per i minori a garanzia di una prima tutela ed assistenza sul territorio ed, altresì, dalla normativa relativa all'immigrazione per tutti i provvedimenti che lo riguarderanno in ordine alla possibilità di addivenire ad un ricongiungimento familiare o ad un rimpatrio assistito.

Ogni minore straniero non accompagnato che venga individuato sul territorio deve essere segnalato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi[(3)]; al giudice tutelare per l'eventuale apertura della tutela; e al Comitato minori stranieri, a norma degli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999, ad eccezione del caso in cui il minore abbia presentato domanda di asilo[(4)]. Quest'ultimo, verificata la condizione del minore, ha la competenza di decidere se il minore deve essere rimpatriato o se deve restare in Italia.

I minori stranieri non accompagnati, non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi[(5)]; possono, però, essere rimpatriati mediante rimpatrio assistito[(6)].

---

(3) A norma dell' articolo 9 della legge n. 184/1983 e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

(4) I minori non accompagnati richiedenti asilo non rientrano nella competenza del Comitato minori stranieri. La domanda di asilo, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo *status* di rifugiato, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, può essere presentata alla Questura o alla Polizia di frontiera. Queste ultime, raccolta la domanda, la inoltrano alle Commissioni territoriali, istituite presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, a cui è attribuita la competenza di verificare le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, a norma dell'articolo 1-*quater*, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

(5) A norma degli articoli 19 e 31, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.

(6) Istituto introdotto dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (che ha modificato il decreto legislativo n. 286/1998) e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999, che regola l'insieme delle misure adottate nel nostro Paese allo scopo di garantire al minore straniero l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese di origine.

Il rimpatrio assistito si differenzia dall'espulsione in quanto è un provvedimento che può essere adottato solo se, in seguito ad un'indagine nel Paese d'origine del minore e ad una valutazione della sua situazione specifica, si ritiene che sia opportuno nell'interesse del minore ed al fine di garantire il diritto all'unità familiare. Esso viene realizzato, a seguito di disposizione del Comitato minori stranieri, attraverso un programma di sostegno ed accompagnamento del minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine, con la previsione, in seguito al rimpatrio, di proporre al minore stesso un progetto di reinserimento realizzato in ambito scolastico, lavorativo, od altro.

Il Comitato minori stranieri, dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero, avvia entro 60 giorni le indagini nel Paese d'origine per il tramite di organizzazione non governative convenzionate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale ad esempio il Servizio sociale internazionale. Durante l'espletamento di tale procedimento il minore deve essere sentito dai servizi sociali o dall'ente presso cui è ospitato, riguardo alla sua opinione circa l'eventualità del rimpatrio.

Il Comitato, quindi, decide se è nell'interesse del minore essere rimpatriato o restare in Italia, dopo che l'organizzazione non governativa ha svolto le indagini nel Paese d'origine e possibilmente elaborato un progetto di reinserimento da proporre al minore, e dopo che il minore è stato sentito. Nel primo caso il Comitato informa il Tribunale per i minorenni, che rilascia il nulla-osta al rimpatrio, ed ottenutolo dispone il rimpatrio assistito, che viene eseguito dai servizi sociali e/o dall'organizzazione che ha svolto le indagini nel Paese d'origine.

Se invece il Comitato valuta che sia nell'interesse del minore restare in Italia, segnala la situazione del minore alla magistratura e ai servizi sociali per l'eventuale affidamento ai sensi della legge n. 184/1983[(7)]. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria minorile disponga un affidamento presso una famiglia, al minore o ai minori collocati viene rilasciato dalle questure un permesso di soggiorno per affidamento.

Il provvedimento di affidamento familiare, quando ve ne sia la possibilità, o l'inserimento in comunità, sono le soluzioni più idonee per il minore in stato di abbandono, sia esso italiano o proveniente da un Paese diverso, in considerazione del suo superiore interesse. Il minore straniero non accompagnato è, infatti, un minore in stato di abbandono, in quanto privo di figure parentali valide e legittimate ad occuparsene ed a rappresentarlo o, in ogni caso, temporaneamente privo di ambiente familiare adeguato ed idoneo. Proprio in considerazione della sua condizione, al minore straniero non accompagnato devono essere garantite la medesima protezione e le stesse forme di tutela che sono previste per il minore di nazionalità italiana.

[(7)] Per previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 286/1998, articolo 33, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999.

I criteri in base a cui il Comitato per i minori stranieri decide se il minore debba essere rimpatriato o restare in Italia non sono, tuttavia, esplicitamente stabiliti dalla legge. In base all'orientamento adottato dal Comitato, in generale non viene disposto il rimpatrio se comporta rischi per il minore: ad esempio se non si riescono a individuare nè i familiari, nè autorità del Paese d'origine disposte ad assumere l'affidamento del minore a seguito del rimpatrio, o se i genitori hanno tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore, o se il minore proviene da un Paese in guerra o dove rischierebbe di essere perseguitato.

Il minore per il quale sia stato deciso un provvedimento di rimpatrio assistito può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria qualora ritenga che il rimpatrio non risponda al suo superiore interesse[(8)].

Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni, di ottenere un permesso di soggiorno per minore età[(9)]. Questo permesso può essere rilasciato solo nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso, ad esempio per affidamento, per motivi familiari, eccetera[(10)].

È, altresì, opportuno evidenziare che la normativa italiana rivolge una particolare attenzione alla tutela del superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo ad essi il diritto all'assistenza sanitaria, allo studio e al lavoro.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno – per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo – sono iscritti obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite[(11)]. Mentre i minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio sanitario nazionale, ma hanno, comunque, diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva[(12)].

Per quanto riguarda il diritto allo studio, tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e

---

(8) I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare domanda di asilo. In questo caso il minore non viene segnalato al Comitato per i minori stranieri e non viene avviato il procedimento riguardante l'eventuale rimpatrio. La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione territoriale (cfr. nota 3) unicamente per il riconoscimento dello *status* di rifugiato mediante l'ascolto del minore e del suo tutore. Nel caso in cui riconosca tale *status* al minore, questi riceve un permesso per asilo; nel caso di rigetto della domanda di asilo, può, comunque, chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno. Anche in questo caso viene fatto salvo il diritto del minore di proporre ricorso presso l'Autorità giudiziaria avverso il provvedimento della Commissione.

(9) A norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

(10) Per previsione della circolare del Ministero dell'interno del 23 dicembre 1999.

(11) A norma dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 286/1998 e della circolare del Ministero della sanità del 24 marzo 2000.

(12) Come previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998.

hanno diritto di essere iscritti a scuola[13]; tale diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado, non solo quella dell'obbligo. L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono, comunque, ottenere il titolo conclusivo del corso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Riguardo alla tutela dei minori stranieri titolari di permesso di soggiorno che lavorano, ad essi si applicano le stesse norme in materia di lavoro vigenti per i minori italiani, in base a cui possono essere ammessi al lavoro solo dopo il compimento dei 15 anni e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e con modalità tali da non violare l'obbligo formativo[14].

Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro, per esigenze sanitarie o di cura, nei casi previsti dalla normativa, riguardo alla quale vi sono però interpretazioni difformi[15].

---

[13] A norma dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 286/1998 e dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

[14] A norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345.

[15] Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184/1983. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo 32 (introdotti dall'articolo 25 della legge n. 189/2002) prevedono che il minore, per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro, deve aver seguito un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; l'ente gestore del progetto deve inoltre garantire che al momento del compimento della maggiore età l'interessato si trovi in Italia da non meno di tre anni, abbia la disponibilità di un alloggio e frequenti corsi di studio ovvero svolga attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero sia in possesso di contratto di lavoro, anche se non ancora iniziato. Molte Questure, intendendo le condizioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*ter* come esclusive, hanno iniziato a concedere permessi di soggiorno solo a coloro in possesso dei requisiti ivi richiesti. Tale interpretazione restrittiva – per la quale cioè il comma 1-*bis* integra il comma 1, introducendo ulteriori condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno – è stata citata anche dal sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini, in risposta all'interrogazione in Commissione XII della Camera n. 5-04784; in quella circostanza il sottosegretario (4 ottobre 2005) ha riferito che «per il Ministero dell'interno gli unici requisiti per una permanenza in Italia del minore sono quelli stabiliti dall'articolo 32 commi 1-*bis* e 1-*ter*». Secondo altre interpretazioni della norma, i requisiti previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono invece da considerare alternativi – e non cumulativi – rispetto a quelli previsti dal comma 1. In tal senso si è espresso il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna (sentenze n. 2143 del 23 ottobre 2003 e n. 2332 del 5 novembre 2003). A tale interpretazione più ampia – secondo la quale il comma 1-*bis* introduce una ipotesi aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 1, e il comma 1-*ter* si riferisce esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1-*bis* – si è riferito anche il Consiglio di Stato nel parere n. 9986/04 dell'8 giugno 2005, emesso su richiesta del Ministero dell'interno e citato dal sottosegretario per l'interno Giampiero D'Alia nell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'infanzia (8 novembre 2005). La Sezione I del Consiglio di Stato, nel parere citato, osserva infatti che della questione è stato già investito in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato stesso, che si è espresso in materia con la decisione n. 1681 del 12 aprile 2005 della Sezione VI; secondo tale decisione il comma 1-*bis* «ha introdotto una ulteriore e distinta fattispecie in cui può essere rilasciato il permesso di soggiorno, senza incidere sui casi già ammessi dal precedente comma 1» e «i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi».

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati ha assunto nel nostro Paese dimensioni molto rilevanti, come dimostra la grande attenzione che lo Stato vi rivolge, anche in considerazione di un sistema normativo, che, pur se perfettibile, propone un quadro di riferimento ampio.

Tale fenomeno costituisce una realtà estremamente complessa, che allo stato attuale, come è stato rappresentato nelle audizioni svolte nel corso della presente indagine, è di difficile gestione, soprattutto in considerazione delle competenze limitate attribuite ai diversi soggetti preposti alla tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. Al Comitato minori stranieri, infatti, è attribuita unicamente la gestione di quei minori non accompagnati la cui segnalazione sia completa dell'informazione sulla sua esatta identità e sulla tipologia di permesso di soggiorno ad essi rilasciato. Resta il problema di tutti gli altri minori non accompagnati non appartenenti a tale categoria – che costituiscono purtroppo la maggioranza – per i quali sembrano mancare adeguati strumenti di intervento.

La Commissione parlamentare per l'infanzia, in considerazione della necessità di tutelare i minori in stato di abbandono e che, comunque, versano in particolari condizioni di difficoltà, auspica la possibilità di un sempre maggiore coordinamento dei soggetti preposti alla tutela dei minori stranieri non accompagnati con la finalità di consentirne l'accoglienza e l'inserimento nel nostro Paese, attraverso lo svolgimento di programmi di intervento a scopo umanitario, che consentano il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di minori in progetti di istruzione e di formazione professionale che possano prevenire i fenomeni di criminalità e di sfruttamento.

2.2 *Dati statistici*

Dalle audizioni e dai dati trasmessi successivamente dal Comitato per i minori stranieri, risulta che i minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato stesso sono stati 7.040 nel 2002, 8.194 nel 2003, 8.100 nel 2004 e 6.426 nei primi nove mesi del 2005. Con riferimento a quest'ultimo periodo (gennaio-settembre 2005), i minori segnalati erano per l'80 per cento di sesso maschile e per il 20 per cento femminile; provenivano prevalentemente da Romania (39 per cento), Marocco (22 per cento) e Albania (15 per cento); il restante 24 per cento proveniva dagli altri Paesi, soprattutto dell'Europa orientale e dell'Africa settentrionale. Riguardo all'età, avevano nell'81 per cento dei casi 15 anni o più: il 30 per cento diciassettenni (non sono però compresi in tale dato coloro che sono divenuti maggiorenni prima del 30 settembre 2005), il 35 per cento sedicenni, il 16 per cento quindicenni; l'11 per cento avevano invece dai 7 ai 14 anni e l'8 per cento da 0 a 6 anni. Per quanto concerne la distribuzione delle segnalazioni secondo la regione, il 23 per cento sono avvenute in Lombardia e il 16 per cento nel Lazio; fra il 10 e il 5 per cento ciascuna in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia e Toscana; fra il 5 e l'1 per cento ciascuna in Puglia, Veneto, Marche, Liguria, Calabria, Trentino

Alto Adige, Campania e Abruzzo; al di sotto dell'1 per cento ciascuna in Umbria, Basilicata, Sardegna, Valle d'Aosta e Molise.

La maggior parte dei minori segnalati sono classificati dal Comitato stesso come casi fuori della propria competenza, in quanto le segnalazioni non sono corredate di informazioni sull'esatta identità del minore e sulla tipologia di permesso di soggiorno rilasciato: tali segnalazioni sono inserite nella banca dati ai fini del solo censimento della presenza in Italia, ma non costituiscono oggetto di decisioni da parte del Comitato. I «fuori competenza» sono stati l'84 per cento dei segnalati nel 2002, l'89 per cento nel 2003, il 73 per cento nel 2004 e il 69 per cento nei primi nove mesi del 2005.

Per i minori «di competenza» del Comitato (che sono stati il 16 per cento dei segnalati nel 2002, l'11 per cento nel 2003, il 27 per cento nel 2004 e il 31 per cento nei primi nove mesi del 2005), il Comitato fino all'inizio del 2005 ha emesso provvedimenti di rimpatrio assistito oppure, ove non sussistessero le condizioni per il rimpatrio, provvedimenti di «non luogo a provvedere». Nel 2002 sono stati emessi 199 provvedimenti di rimpatrio assistito e 297 di non luogo a provvedere; nel 2003, 218 di rimpatrio assistito e 365 di non luogo a provvedere; nel 2004, 126 di rimpatrio assistito e 520 di non luogo a provvedere; nei primi nove mesi del 2005, 89 di rimpatrio assistito e 3 di non luogo a provvedere[16].

3. Soggiorni solidaristici

3.1 *Soggiorni temporanei: descrizione del fenomeno*

I soggiorni temporanei effettuati da minori stranieri accolti temporaneamente nell'ambito di programmi solidaristici costituiscono in Italia un fenomeno di rilevante portata, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di ingressi che si realizzano: mediamente ogni anno vengono accolti oltre 36.000 bambini presso associazioni e famiglie.

La richiesta di accoglienza dei minori può essere avanzata alle competenti autorità da associazioni private, dagli enti locali oppure direttamente dalle famiglie ospitanti; quest'ultima eventualità però si verifica in un numero ridotto di casi: circa 400 l'anno. Secondo i dati del Comitato per i minori stranieri queste ultime, numerose (oltre 200) e diffuse sull'intero territorio italiano, diversamente caratterizzate per dimensioni ed identità, sono le interpreti principali nella gestione del fenomeno dei soggiorni solidaristici; non mancano però tra gli enti che organizzano i soggiorni anche le parrocchie (circa 50) e gli enti locali (circa 40). La maggior parte –

---

[16] In seguito alla comunicazione da parte del Ministero dell'interno che la propria circolare del 9 aprile 2001 era da ritenersi abrogata e all'entrata in vigore (25 febbraio 2005) del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, il Comitato non ha più emesso provvedimenti di «non luogo a provvedere», bensì solo di rimpatrio assistito; nei casi nei quali non sussistono le condizioni per il rimpatrio, infatti, non viene più emesso un provvedimento specifico.

circa il 75 per cento – dei minori ospitati nei soggiorni temporanei riguarda, infatti, bambini provenienti dalla Bielorussia (ai quali va aggiunto un 15 per cento circa di minori provenienti dall'Ucraina) che, a seguito della catastrofe di Chernobyl avvenuta nell'aprile del 1986, ancora oggi ne subiscono gli effetti devastanti sia sotto il profilo sanitario che psicologico. Riguardo agli effetti perduranti dell'incidente alla centrale atomica, le Autorità incontrate dalla Commissione nel corso della missione a Minsk dell'ottobre 2005 hanno affermato che le spese per le conseguenze della catastrofe sono pari al 20 per cento del prodotto interno lordo della Bielorussia: si tratta quindi di un problema i cui danni si protraggono nel tempo, anche a distanza di molti anni, e che non può essere dimenticato.

La gestione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi dagli enti, dalle associazioni e dalle famiglie è demandata al Comitato per i minori stranieri[17], il quale nella svolgimento di tale attività ha il compito primario di definire criteri di verifica delle richieste presentate dai soggetti su indicati per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei minori, mediante la valutazione della validità dell'iniziativa, nonchè dell'affidabilità del proponente e dei referenti esteri. Questi ultimi sono costituiti da associazioni o fondazioni bielorusse riconosciute ed autorizzate dalle Autorità statali ad operare in collaborazione con i direttori degli orfanotrofi o degli istituti scolastici frequentati dai minori, con il Ministero dell'istruzione e con il Centro nazionale adozioni, alla determinazione dei soggiorni solidaristici.

Le associazioni o gli enti italiani, che operano per la realizzazione dei soggiorni solidaristici, nello svolgimento e definizione della propria attività hanno il compito di predisporre un progetto di accoglienza temporanea sulla base di uno studio approfondito della realtà straniera a cui vogliono rivolgere il proprio intervento. Tale progetto deve essere presentato al Comitato minori stranieri affinchè possa verificarlo attraverso un'attività istruttoria, analizzandone ogni elemento.

In tale fase viene preliminarmente valutata l'affidabilità del soggetto proponente, del quale vengono acquisite informazioni riguardanti le attività già realizzate in materia, nonchè tutta la documentazione formale dell'associazione, quali possono essere l'atto costitutivo, lo statuto, i bilanci, eccetera. Il Comitato, altresì, per determinare l'affidabilità del soggetto richiedente può acquisire informazioni al sindaco del luogo in cui opera, ovvero alla prefettura e, infine, acquisisce informazioni sul referente estero tramite le rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi di provenienza dei minori.

---

[17] A norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535/1999; l'articolo 9 prevede che la durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i 90 giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fatta salva la possibilità di estenderlo fino a 150 giorni, su richiesta del Comitato alle competenti autorità, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore.

Terminata la fase istruttoria di valutazione dei progetti, e di approvazione degli stessi, i minori vengono fatti entrare in Italia e accolti presso le famiglie o le associazioni per il soggiorno temporaneo, la cui durata non può essere superiore a 90 giorni nell'arco dell'anno solare.

Inoltre il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri dev'essere rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori[18]. Tale norma, recentemente introdotta, costituisce un passo importante nell'ottica di assicurare un più puntuale controllo su un fenomeno di portata così ampia.

Lo svolgimento dei soggiorni dei minori viene controllato dallo stesso Comitato minori stranieri attraverso verifiche sull'andamento del programma, anche tramite contatti telefonici e *focus group* con le associazioni e le famiglie ospitanti.

Tale attività, di particolare importanza, consente di far emergere eventuali problematiche inerenti il soggiorno dei minori presso le famiglie e garantisce un controllo puntuale sull'applicazione delle norme in materia di immigrazione, in termini di regolare flusso di effettivi ingressi ed uscite di minori stranieri che sono presenti in Italia per il soggiorno solidaristico.

L'attività inerente lo svolgimento dei soggiorni solidaristici viene regolata dalle linee guida elaborate dal Comitato minori stranieri, le quali, a partire dall'anno 2004, sulla scorta della valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà effettuato dallo stesso Comitato, sono state formulate tenendo conto anche, delle richieste ed esperienze delle associazioni operanti.

3.2 *Dai soggiorni temporanei alle adozioni nominative: alcune considerazioni*

Il fenomeno dei soggiorni solidaristici svolti a favore di minori provenienti dalla Bielorussia, come è stato già delineato nella precedente indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, ha costituito una delle forme di intervento di solidarietà più attuato e reiterato dalle famiglie italiane nell'ultimo ventennio. I gravi danni provocati dal disastro nucleare di Chernobyl alla salute dei cittadini bielorussi – si parla di 2,5 milioni di persone, tra cui più di mezzo milione di bambini – persistono ancora oggi e hanno dato luogo ad una grave situazione socio-economica, che produce, a sua volta, il triste fenomeno dell'abbandono di minori presso istituti ed orfanotrofi.

L'iniziativa di una molteplicità di associazioni nate nell'ambito del territorio italiano, tesa a realizzare programmi sanitari di risanamento delle condizioni di salute mediante l'accoglienza nel nostro Paese, è stata seguita con grande trasporto da una molteplicità di famiglie, che negli

---

[18] Secondo quanto prevede l'articolo 5, comma 6, lettera *c-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

anni – entusiaste dei risvolti positivi delle esperienze, sia da un punto di vista sanitario, considerata la molteplicità di casi di guarigione o miglioramento delle condizioni di salute di molti bambini affetti da gravi patologie, sia dal punto di vista dell'instaurarsi di legami affettivi, di cui molti di loro sono assolutamente privi – ha determinato l'ulteriore fenomeno di reiterazione della richiesta di accoglienza per più anni. Considerato, infatti, che non vi è alcuna previsione normativa che impedisca o limiti la ripetizione dell'esperienza dell'accoglienza del minore per più anni, sempre più forte è il desiderio delle famiglie di consolidare nelle diverse forme possibili il rapporto con il minore accolto. Nei casi di bambini abbandonati ed ospitati presso istituti, si è gia verificata l'esperienza in cui il rapporto di inserimento di tali bambini nelle famiglie italiane ha generato il desiderio e, quindi, la disponibilità a volerli accogliere definitivamente, adottandoli.

Alcune di queste famiglie hanno già realizzato attraverso un'adozione internazionale tale finalità ed altre auspicano di poterla realizzare. Tale fenomeno in Bielorussia si concretizza con le adozioni nominative, secondo una procedura prevista dalla normativa del Paese sulle adozioni, che dà la possibilità ad una coppia in possesso di un decreto di idoneità di richiedere, per il tramite di un ente autorizzato, l'adozione mirata ad un determinato minore.

Molte sono state le perplessità espresse su tale modalità di procedere, soprattutto in riferimento al rischio che potesse essere utilizzata per aggirare la legge italiana sulle adozioni. Proprio in tal senso le Autorità centrali di Italia e Bielorussia, nel processo verbale sottoscritto l'11 settembre 2002, hanno concordato che è necessario evitare l'accoglienza per soggiorno temporaneo di un bambino orfano da parte di una famiglia che abbia iniziato la procedura di adozione nazionale od internazionale, per non favorire processi di strumentalizzazione.

È da rilevare, in ogni caso, che fino ad oggi le adozioni nominative realizzate in Bielorussia non hanno superato l'1 per cento del totale dei soggiorni solidaristici realizzati e che esse – dato ancora più significativo – hanno riguardato minori cosiddetti «grandicelli», vale a dire bambini in stato di abbandono la cui età media è di circa dodici anni. In un numero considerevole di casi (circa il 60 per cento delle adozioni realizzate) sono stati adottati bambini tra gli undici e i quindici anni.

Va rilevato, pertanto, che questa particolare forma di adozione è stata l'opportunità per bambini orfani adottabili di diventare «figli», seppur ormai grandi rispetto ai canoni che ancora guidano la maggior parte delle disponibilità delle coppie adottive, orientate al contrario verso bambini quanto più piccoli possibili e comunque almeno in età prescolare.

Queste esperienze di adozione si caratterizzano, dunque, anche per la maggior consapevolezza del bambino rispetto al percorso adottivo e per la sua adesione al progetto di diventare figlio di quei genitori. In considerazione di questi aspetti si può affermare, quindi, che l'adozione non sembra essere un progetto degli adulti sul bambino, ma piuttosto un percorso condiviso.

Sulla scorta delle considerazioni appena svolte e dell'importanza che assume il fenomeno dei soggiorni solidaristici in rapporto all'integrazione tra mondi diversi finalizzata inevitabilmente ad un reciproco arricchimento socio culturale, vale la pena ricordare ciò che la Commissione parlamentare per l'infanzia, già nella precedente indagine conoscitiva, ha sostenuto in merito all'opportunità di introdurre nel nostro sistema giuridico l'istituto dell'affidamento familiare internazionale. Tale nuovo istituto, nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, nasce dalla necessità di offrire un ventaglio di opportunità soprattutto per i bambini più grandi in età scolare (minori pre-adolescenti e anche adolescenti), che il più delle volte, pur essendo in stato di adottabilità, hanno meno possibilità di trovare una famiglia disposta ad accoglierli, sia per motivi legati all'età, sia per trascorsi personali difficili.

La Commissione ribadisce in questa sede l'importanza che potrebbe avere tale istituto dell'affido familiare internazionale, anche in considerazione delle due distinte previsioni che esso dovrebbe contemplare:

1. quella in cui l'affidamento è finalizzato al compimento di un particolare progetto (sia esso di cure sanitarie, di studio o di formazione professionale) e abbia dunque una limitazione temporale precisa;

2. quella in cui l'affidamento, in seguito ad un congruo periodo di inserimento familiare che verifichi la positività della relazione, possa trasformarsi in adozione.

La Commissione ribadisce e sottolinea anche in questa sede, inoltre, l'opportunità di introdurre una previsione normativa di integrazione tra il sistema previsto per i soggiorni solidaristici controllato dal Comitato per i minori stranieri ed il sistema delle adozioni internazionale controllato dalla Commissione per le adozioni internazionali, soggetti ai quali l'attuale sistema di fatto impedisce di avere una visione unitaria del fenomeno e, conseguentemente, di fornire una risposta univoca a tutte le problematiche che possono verificarsi nei soggiorni solidaristici e nelle adozioni nominative e nel loro susseguirsi.

Occorre infine rilevare che attualmente le adozioni internazionali sono state sospese dalla Bielorussia, che ha introdotto modifiche normative in materia[(19)]. Tali modifiche hanno comportato cambiamenti della procedura adozionale volti ad un maggior controllo delle condizioni di vita e di educazione dei minori bielorussi adottati in Paesi esteri nel periodo post-adottivo, nonchè un cambiamento delle competenze attribuite ai diversi soggetti implicati nell'ambito delle adozioni internazionali.

---

(19) Da ultimo è intervenuta la disposizione del Consiglio dei ministri della Repubblica di Belarus n. 5 del 4 gennaio 2005, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento sulle procedure di adozione (affiliazione) di bambini e di tutela ai cittadini stranieri, agli apolidi e ai cittadini bielorussi residenti permanentemente nel territorio di uno stato estero, approvato con disposizione del Consiglio dei ministri n. 1679 del 28 novembre 1999.

Già negli anni passati, a seguito del continuo mutamento dello scenario internazionale delle adozioni, si è proceduto alla sottoscrizione di tre processi verbali di collaborazione fra la Commissione per le adozioni internazionali e le competenti Autorità bielorusse[20].

Le autorità italiane e bielorusse a tali attività preposte, stante il favore dalle stesse espresso a voler proseguire un dialogo ed una collaborazione in tale ambito, sono in procinto di definire una nuova procedura adozionale in funzione della normativa bielorussa recentemente modificata, nel rispetto dei principi enunciati nella Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), e della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali (L'Aja, 29 maggio 1993), entrambe ratificate da ambedue i Paesi. La Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che tale definizione possa avvenire al più presto, in considerazione del superiore interesse dei minori in stato di abbandono – per i quali è devastante rimanere in una situazione di incertezza – nonchè nell'interesse delle famiglie degli aspiranti genitori adottivi, che hanno instaurato con quei bambini un legame affettivo importante, che non può essere ulteriormente sacrificato.

4. Minori e accattonaggio

Il diffuso coinvolgimento di minori in attività di accattonaggio è stato più volte oggetto di attenzione da parte della Commissione parlamentare per l'infanzia nell'attuale legislatura. Un'audizione del sottosegretario per l'interno fu dedicata specificamente al tema il 5 febbraio 2003, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori. Inoltre, il presidente della Commissione inviò un lettera sullo stesso argomento al ministro dell'interno il 6 novembre 2003, a nome dell'intera Commissione. Nella presente indagine conoscitiva il problema dei minori coinvolti nell'accattonaggio è stato oggetto di numerose audizioni, con esponenti delle forze di polizia, con assessori di grandi comuni e con rappresentanti dell'Opera Nomadi.

4.1 *Descrizione del fenomeno*

Il fenomeno dei bambini coinvolti in attività di accattonaggio emerse in Italia, secondo quanto riferito dal sottosegretario per l'interno e da responsabili della polizia, circa venti anni fa, alla metà degli anni Ottanta, interessando soprattutto minori slavi Rom. Nell'ultimo decennio vi è stato un notevole incremento, connesso anche all'immigrazione clandestina; la

---

[20] Il primo è stato sottoscritto l'8 novembre 2001 con il direttore generale per il Lavoro didattico e sociale del Ministero dell'istruzione della Repubblica di Belarus; il secondo l'11 aprile 2002 con il Ministero della pubblica istruzione della Repubblica di Belarus; il terzo l'11 settembre 2002 con la direttrice del Centro nazionale per le adozioni di Minsk.

maggior parte dei minori coinvolti nell'accattonaggio riguarda comunità originarie della ex Jugoslavia, ma è in aumento il numero di quelli provenienti da altri Paesi, soprattutto dalla Romania. Il coinvolgimento di minori in attività di accattonaggio appare diffuso ormai non più solo nei grandi centri urbani, ma anche in città di dimensioni inferiori, sia nella forma di bambini di pochi mesi o pochissimi anni che per molte ore, in braccio ad una donna mendicante, appaiono perennemente assopiti, sia in quella dei bambini più grandicelli che, da soli o in gruppo, chiedono l'elemosina per le strade, nelle stazioni o sui mezzi di trasporto pubblici.

In alcuni casi – che sembrano essere però la minoranza e non riguardano normalmente gli slavi Rom – vi sono implicate autentiche organizzazioni criminali: così a Livorno nel dicembre 2004 sono stati arrestati due cittadini slovacchi accusati di riduzione in schiavitù di alcuni loro connazionali (tra i quali anche minori portatori di handicap) costretti a mendicare, che venivano fatti rimanere in Italia solo per brevissimi periodi (10-15 giorni) e quindi riportati in patria e sostituiti da altri. Un altro caso, che non riguarda propriamente l'accattonaggio, si è verificato a Verona, dove nel giugno 2004 è stata individuata un'associazione per delinquere che introduceva in Italia per commettere borseggi minori rumeni al di sotto dei 14 anni (perciò non punibili), ciascuno dei quali era obbligato a raggiungere ogni giorno la somma di almeno 1000 euro.

La forma prevalente di accattonaggio minorile è tuttavia legata alle comunità Rom slave e non assume connotazioni di criminalità organizzata come quelle descritte. Un aspetto che rende particolarmente complesso il fenomeno è che presso molte comunità Rom l'accattonaggio minorile è considerato una pratica normale, necessaria per contribuire al sostentamento della famiglia, che non viene avvertita come dannosa per i bambini.

Per la sua stessa natura, il fenomeno è difficilmente quantificabile. Il numero delle denunce per impiego di minori di quattordici anni nell'accattonaggio (secondo l'articolo 671 del Codice penale) non può evidentemente costituire un utile indicatore della diffusione del fenomeno: 570 denunce, relative a 518 persone, nel 2003; 540 denunce, relative a 494 persone, nel 2004; 235 denunce, relative a 218 persone, nel primo semestre del 2005. I dirigenti dell'Opera Nomadi hanno parlato di oltre 20.000 minori, ma si tratta di un dato difficile da verificare. Appare tuttavia realistico ipotizzare – in mancanza di dati precisi – che i bambini coinvolti in attività di accattonaggio in Italia siano nell'ordine di alcune migliaia. Per quanto riguarda l'aspetto economico, la stima della somma che quotidianamente un bambino riesce a raccogliere elemosinando va dai 35-40 euro accertati dalla polizia di Cosenza nel 2003 ai 70 indicati dall'assessore alle politiche per l'infanzia del comune Roma, ai circa 100 euro indicati sul sito internet della Polizia di Stato.

La complessità del fenomeno è tale che nessun organo o istituzione sembra conoscerlo e affrontarlo se non sotto profili settoriali: sebbene vi siano singole positive eccezioni, è difficile sfuggire all'impressione che manchi un quadro d'azione complessivo e che siano carenti gli strumenti necessari per intervenire efficacemente.

4.2 *Normativa*

Sotto il profilo normativo, occorre ricordare che la legge 25 giugno 1999, n. 205 ha abrogato l'articolo 670 del Codice penale, che prevedeva l'arresto fino a tre mesi per chi mendicasse in luogo pubblico o aperto al pubblico, e fino a sei mesi se il fatto fosse «commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà». L'accattonaggio quindi non è più un'attività punibile, ma costituisce reato impiegare nell'accattonaggio minori di quattordici anni: l'articolo 671 del Codice penale prevede che «chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare», sia punito con l'arresto da tre mesi a un anno e, se genitore o tutore del minore, sia sospeso dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'ufficio di tutore. La legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la tratta delle persone», inoltre, punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento; la pena prevista è la reclusione da otto a venti anni, aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore.

Occorre poi ricordare che in alcuni casi possono configurarsi le fattispecie previste dall'articolo 572 del Codice penale («Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli») e dall'articolo 403 del Codice civile («Intervento della pubblica autorità a favore dei minori»); quest'ultima norma, in particolare, prevede che «quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione».

4.3 *Un caso specifico e le sue diverse interpretazioni: l'operazione condotta a Cosenza nel 2003*

A Cosenza nel 2003 si è svolta un'operazione di polizia denominata «Spezzacatene», conclusasi con l'arresto di sedici cittadini della ex Jugoslavia indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù dei minori impiegati nell'accattonaggio: si è trattato della prima applicazione della legge 228/2003 contro la tratta di persone, che era entrata in vigore da poche settimane. Uno sguardo dettagliato a tale episodio può aiutare, attraverso un caso significativo, a comprendere quanto sia delicata la valutazione delle forme di intervento più efficaci per tutelare i minori coinvolti.

Le indagini, partite dall'osservazione di numerosi bambini – circa 40 – che elemosinavano ai semafori e durate circa un anno, hanno consentito di risalire agli adulti che erano responsabili di tale attività di accattonaggio e che risiedevano in due campi Rom. Fino al momento dell'irruzione nei campi, avvenuta il 16 ottobre 2003, la polizia – secondo quanto ha riferito alla Commissione in un'audizione uno dei funzionari di polizia che ha condotto l'operazione – ignorava se vi fossero relazioni di parentela tra gli adulti e i bambini. Secondo quanto riferito in audizione dal funzionario di polizia menzionato, i minori vivevano in condizioni igieniche penose, ammassati tra i rifiuti, e presentavano lesioni di vario genere; erano privati di qualsiasi forma di istruzione; nel campo non sono stati trovati quaderni, nè palloni, nè giocattoli; venivano costretti a mendicare con ogni condizione climatica e, in qualche caso, anche se avevano la febbre alta. In seguito all'operazione «spezzatatene» diciotto bambini, dei quali i più grandi avevano dodici anni, sono stati separati dagli adulti, condotti in strutture di accoglienza e avviati alla scuola. Gli adulti arrestati sono risultati parenti stretti dei bambini – genitori, zii, nonni – e nei loro confronti è stata successivamente emessa una sentenza di condanna a cinque anni e mezzo di reclusione, accompagnata dalla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per dodici anni.

In occasione di un'audizione svoltasi successivamente, i dirigenti dell'Opera Nomadi hanno espresso forti critiche all'operazione condotta a Cosenza, affermando che sarebbe stato meglio agire con un'opera di prevenzione, persuadendo i genitori dei bambini mendicanti a far cessare tale attività, anzichè effettuare per un anno indagini per giungere a separare in modo traumatico i bambini dalle loro famiglie. Secondo tale punto di vista, l'operazione «Spezzatatene» è stato un esempio negativo che si è risolto in una sottrazione dei bambini alle loro famiglie.

4.4 *Alcune proposte*

Al di là delle opposte valutazioni sul caso di Cosenza, è opinione concorde che «l'azione repressiva contro gli sfruttatori non sempre fornisce risposte adeguate per le vittime» (come si afferma nel sito *internet* della Polizia di Stato) ed è insufficiente se non viene accompagnata e, ove occorra, preceduta da altri interventi di diversa natura.

Un primo aspetto sul quale intervenire energicamente, come viene suggerito sia dalla Polizia di Stato sia dall'Opera Nomadi, è quello dell'evasione dell'obbligo scolastico: è infatti evidente che una parte cospicua dei minorenni che non ottemperano all'obbligo scolastico è costituita da bambini e ragazzi avviati all'accattonaggio e talora anche ai piccoli furti e ai borseggi. In questa direzione è auspicabile che sia pienamente attuato e conduca a risultati concreti il protocollo d'intesa triennale sulla scolarizzazione firmato il 22 giugno 2005 tra il Ministero dell'istruzione e l'Opera Nomadi.

Una necessità sottolineata da più parti riguarda un più puntuale coordinamento tra forze di polizia (in particolare l'ufficio minori costituito dal

1996 in ogni questura con personale specificamente formato, per occuparsi non solo della delinquenza minorile, ma soprattutto dei reati in danno dei minori e della loro prevenzione), polizie municipali, servizi sociali e magistratura minorile: solo l'azione integrata di tutti questi soggetti può condurre a risultati efficaci, tenendo insieme la duplice esigenza di tutelare nel modo più adeguato i diritti dei minori e di reprimere gli eventuali reati. In tal senso si è espressa anche la circolare inviata a tutti i questori il 14 febbraio 2003 dal direttore centrale della polizia criminale, nella quale «si prega di sensibilizzare gli operatori impegnati in attività di controllo del territorio a prestare la massima attenzione» al fenomeno dell'impiego di minori nell'attività di accattonaggio e si invita a «valutare l'opportunità di intraprendere ulteriori intese con le altre forze di polizia, con la polizia municipale e con i servizi sociali, al fine di definire gli interventi più adeguati». La Commissione auspica che tali indicazioni si traducano sempre più in azioni concrete e, se necessario, siano energicamente ribadite.

Unitamente al coordinamento, appare necessaria la definizione e l'applicazione di chiare indicazioni operative per gli operatori delle forze di polizia (tra i quali in primo luogo gli agenti e i carabinieri «di quartiere», recentemente istituiti), delle polizie municipali e dei servizi sociali: il presidente e alcuni parlamentari hanno più volte fatto riferimento alle loro personali esperienze con minori questuanti anche nei pressi delle sedi istituzionali e con tentativi non sempre fruttuosi di ottenere interventi delle forze dell'ordine, che sembravano talora non avere (o non riuscire ad applicare) disposizioni precise in materia.

Un'esperienza significativa nella direzione di uno sforzo coordinato è quella avviata dal comune di Roma (illustrata alla Commissione dagli assessori alle politiche per l'infanzia e alle politiche sociali), che ha inaugurato il 17 gennaio 2003 un Centro diurno per il contrasto alla mendicità infantile. Il bambino prelevato dalla strada viene condotto presso il Centro, che ha l'ambientazione di una casa, dove sono presenti operatori specializzati e mediatori culturali che parlano la sua lingua; il ruolo di questi ultimi è decisivo per creare un clima adeguato e far parlare il minore. Si cercano quindi i genitori: se si rintracciano, vengono convocati al centro e sensibilizzati sulle loro responsabilità, facendo partire quindi un monitoraggio che si protrae nel tempo, con verifiche del servizio sociale anche sulla frequenza scolastica; ai genitori viene fatto presente che se il bambino viene trovato sulla strada una seconda volta, essi corrono seriamente il rischio di perdere la potestà genitoriale su di lui. Se non si rintraccia la famiglia, il bambino viene accolto in una casa famiglia, con provvedimento del procuratore presso il Tribunale dei minorenni. Nell'ambito dello stesso progetto si cerca anche di sensibilizzare le varie comunità straniere interessate, per agire in un clima di collaborazione e fiducia e far comprendere che si tratta di interventi a tutela dei bambini. Nel periodo 1º febbraio 2003 – 23 giugno 2005 il Centro ha seguito complessivamente 1.008 minori (52 per cento di sesso maschile, 48 per cento femminile), compresi quelli che non sono transitati nella struttura ma hanno avuto con-

tatti con le unità di strada. La stragrande maggioranza (84 per cento) era di nazionalità rumena, il 10 per cento bosniaca e il 3 per cento serba, mentre erano italiani lo 0,5 per cento; nella maggior parte dei casi si trattava di minori appartenenti a famiglie giunte in Italia da pochi mesi, che si trovavano in situazioni di irregolarità o clandestinità rispetto alle norme sull'immigrazione; vivevano in insediamenti spontanei e in situazioni di disagio socioeconomico. Le fasce d'età prevalenti sono state 13-15 anni (41,2 per cento) e 10-12 anni (27,9 per cento) e 16-18 anni (19,8 per cento); vi sono stati anche bambini di 7-9 anni (7,3 per cento), 4-6 anni (1,08 per cento) e 0-3 anni (2,71 per cento). Dal 9 febbraio 2004 il comune di Roma ha anche attivato (per nove ore al giorno) un servizio telefonico al quale possono rivolgersi coloro che vogliono segnalare casi di bambini mendicanti; dall'avvio del servizio al 23 giungo 2005 le chiamate sono state 3.953. Le iniziative avviate dal comune di Roma possono contribuire concretamente a dare una risposta al fenomeno dei minori coinvolti nell'accattonaggio e potrebbero essere utilmente promosse e attuate nei numerosi altri centri urbani interessati dal problema. Appare altresì importante valorizzare la cultura della genitorialità, come avviene nel progetto di sostegno per le neo-madri in situazioni di difficoltà illustrato in audizione dall'assessore alle politiche di promozione dell'infanzia e della famiglia del Comune di Roma).

Occorre poi riflettere su quanto affermato dai responsabili dell'Opera Nomadi, secondo i quali i grandi campi nomadi sono luoghi di «addestramento alla devianza», nei quali è elevato il rischio di entrare nel circuito della microcriminalità e che occorrerebbe controllare più puntualmente. A tale riguardo, appare opportuno procedere ad un monitoraggio costante che individui le identità delle persone presenti nei campi nomadi, che anche secondo la Polizia spesso non sono chiare. Anche l'assessore alle politiche sociali del comune di Milano ha riferito che in uno dei grandi campi nomadi della città si sono riscontrati gravi problemi, dovuti soprattutto all'addensarsi di un numero eccessivo di persone, e ha rilevato che probabilmente è preferibile optare per campi nomadi di dimensioni ridotte. L'attuale presenza di campi nomadi molto estesi e affollati, con numerose centinaia di persone, è comunque una situazione che pone certamente problemi e non favorisce l'integrazione. Anche le possibili soluzioni alternative, quali l'assegnazione di microaree o di alloggi, non sono però facilmente praticabili: di fronte alla complessità del problema sarà utile studiare le esperienze già compiute in Italia e quelle di altri Paesi europei, per individuare le soluzioni più idonee.

In un quadro così sfaccettato e in continuo cambiamento, il presupposto necessario per qualsiasi intervento è sicuramente la conoscenza precisa delle presenze di nomadi in Italia, sia sotto l'aspetto quantitativo, sia sotto quello delle diverse provenienze geografiche e dei flussi di ingresso (negli ultimi anni, ad esempio, sembrano in grande aumento quelli dalla Romania, mentre si sarebbero fermati quelli dalla ex Iugoslavia): a tal fine sarebbe importante procedere ad un censimento accurato che consenta di avere un quadro fedele e aggiornato della situazione.

Il problema della prevenzione dell'accattonaggio minorile, come appare evidente, presenta dunque caratteri molto vasti, che coinvolgono anche la cultura delle comunità Rom e Sinti, le loro modalità di sostentamento (l'accattonaggio minorile costituisce infatti per alcune famiglie una fonte di introiti non irrilevante) e la loro non facile integrazione. Si tratta di temi che, nella loro ampiezza, non possono essere qui compiutamente affrontati, ma che richiedono di essere approfonditi, in modo da promuovere processi di integrazione che, sia pure in tempi prevedibilmente non brevi e attraverso inevitabili difficoltà, possano giungere a risultati positivi.

CONCLUSIONI

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare – pur nella consapevolezza delle molte questioni ancora da affrontare ed approfondire – la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici.

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, l'impostazione della normativa e le competenze del Comitato per i minori stranieri attualmente prendono in esame in primo luogo l'ipotesi del rimpatrio assistito, nella tutela del superiore interesse del minore. Tale indirizzo, condivisibile in linea di principio, appare però inadeguato a dare risposte a tutti i numerosissimi casi di minori stranieri non accompagnati segnalati ogni anno sul territorio italiano. L'esigenza di compiere indagini accurate nel Paese d'origine del minore per verificare se esistano le condizioni per il rimpatrio assistito, la frequente carenza di informazioni adeguate, la difficoltà di identificare con certezza il minore, fanno sì che solo per una minima parte dei minori segnalati il Comitato possa giungere a disporre il rimpatrio assistito. I dati a tale riguardo sono eloquenti: su 46.213 segnalazioni di minori stranieri non accompagnati giunte al Comitato dal 2000 al 30 settembre 2005, i provvedimenti di rimpatrio assistito sono stati 796 (pari all'1,7 per cento).

A fronte di tale situazione, nella quale il rimpatrio assistito è un caso quantitativamente «residuale», e di un afflusso di minori stranieri non accompagnati numericamente elevato, occorre impostare la normativa in materia in modo diverso, centrandola maggiormente sui progetti per i minori che restano in Italia (come è loro diritto, in quanto, come si è sopra illustrato, proprio perchè minori non possono essere espulsi). Nel delineare tali nuovi programmi è indispensabile, tuttavia, porre attenzione a non incoraggiare indirettamente l'afflusso in Italia di minori stranieri non accompagnati e ad evitare meccanismi automatici al momento del compimento del diciottesimo anno di età. Da un lato, infatti, appare importante far sì che i minori stranieri presenti in Italia e inseriti in percorsi formativi non diventino automaticamente presenze clandestine e illegali al compimento della maggior età, rischiando così di essere espulsi e quindi di non poter più entrare legalmente nel nostro Paese per dieci anni (in tale

ipotesi, infatti, le risorse e le energie investite nelle iniziative di formazione per i minori stranieri non accompagnati rischierebbero di andare sprecate). Dall'altro lato, però, non si può ipotizzare che a tutti i minori stranieri (magari prossimi al compimento dei diciotto anni) che entrano in Italia sia indiscriminatamente consentito di rimanervi anche dopo il compimento della maggior età. La Commissione auspica pertanto un approfondimento legislativo della questione.

Parallelamente, è necessario continuare ad assicurare il rimpatrio assistito ai minori per i quali è possibile attuarlo, soprattutto ai fini del ricongiungimento familiare; è tempo però di prendere atto, dopo alcuni anni di esperienza, che tale ipotesi può riguardare solo una piccola parte dei minori stranieri non accompagnati e non costituisce perciò una via risolutiva.

Anche le competenze del Comitato per i minori stranieri dovrebbero essere riviste ed ampliate, coerentemente con tale nuova impostazione. In quest'ottica può essere utile riflettere sull'opportunità di collocare il Comitato – con responsabilità ampliate nei confronti di tutti i minori non accompagnati – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso il Ministero dell'interno, al fine di favorire una maggiore unitarietà e incisività di intervento.

La Commissione parlamentare per l'infanzia ritiene quindi necessario prevedere strumenti più efficaci per seguire i percorsi individuali dei minori che, non essendo rimpatriabili, rimangono in Italia almeno fino alla maggior età, ed elaborare programmi capaci di raggiungerli capillarmente e indirizzarli verso un futuro di integrazione e di legalità – se resteranno in Italia da adulti – o di prospettive positive nel loro Paese, se vi faranno ritorno.

A tale riguardo, la Commissione auspica che nell'applicazione della normativa ci si conformi all'interpretazione dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286/1998 affermata dal Consiglio di Stato (illustrata nella nota 15 del presente Documento), affinchè possano essere rilasciati permessi di soggiorno per studio, avviamento al lavoro e lavoro ai minori oggetto di un provvedimento di affidamento, anche se si trovano in Italia da meno di tre anni e non hanno seguito un progetto di integrazione per almeno due anni. Più in generale, occorre che nei confronti dei minori l'applicazione della normativa sull'immigrazione non si limiti ad un approccio meramente burocratico. Sarebbe forse altresì da considerare un più ampio uso del permesso di soggiorno per motivi umanitari, attualmente rilasciato in misura esigua.

Tra i problemi emersi, va segnalato quello della presenza di minori residenti dalla nascita in territorio italiano, ma in situazioni di irregolarità (perchè figli di immigrati clandestini o per altri motivi): anche nei loro confronti è necessario andare oltre le attuali previsioni normative, che si limitano a garantire loro i diritti all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

Per quanto concerne i soggiorni solidaristici dei minori stranieri presso famiglie italiane, si tratta di un fenomeno di dimensioni molto ampie e perdurante da molti anni (dal 1994 al giugno 2005 vi sono stati com-

plessivamente 456.371 ingressi e dal 2001 la media si è attestata su circa 36.000 ingressi annui), che richiede un'attenzione specifica, anche sotto il profilo normativo.

La Commissione parlamentare per l'infanzia ritiene che i soggiorni solidaristici debbano essere connessi sempre più strettamente a progetti qualificati, che vadano oltre la pur importante dimensione del risanamento della salute dei minori provenienti dalle aree della Bielorussia e dell'Ucraina vicine a Chernobyl (che oggi costituiscono circa il 90 per cento del totale). È necessario avere un quadro progettuale più vasto verso i minori, che investa i temi della salute, del sostegno familiare, della salute, della formazione e dell'avviamento professionale; tale quadro dovrebbe coinvolgere oltre alle famiglie, anche gli enti locali e le fondazioni e associazioni, e dovrebbe realizzarsi in un'ottica di maggior regolamentazione e di piena trasparenza. L'istituzione di un albo delle associazioni che si occupano dei soggiorni solidaristici sarebbe parimenti utile, come già indicato nel documento conclusivo dell'indagine su adozioni e affidamento. Appare anche auspicabile che l'esperienza dei soggiorni solidaristici si apra maggiormente anche verso minori provenienti da altri Paesi e situazioni di difficoltà.

La Commissione ritiene, altresì, che per i minori presenti in Italia per soggiorni solidaristici debba essere previsto il rilascio di un permesso di soggiorno specifico, anche per consentire maggiore elasticità riguardo ai tempi di permanenza dei minori stessi, in relazione ai progetti che li riguardano.

Non sfugge poi all'analisi il rischio di un binario parallelo che, partendo dai soggiorni solidaristici, aggiri le norme vigenti per l'adozione internazionale. Si ribadisce al riguardo che l'adozione nominativa non può che essere un'eccezione alle regole generali, frutto fisiologico di un numero elevato di esperienze di accoglienza temporanea. La Commissione ritiene che, se si vuole valorizzare l'inserimento preadottivo di ragazzi con situazioni problematiche (età oltre i 12 anni, problemi di salute, eccetera), occorra introdurre una norma specifica, che renda trasparente e partecipato da parte del minore un percorso così particolare verso l'adozione. In tale direzione, la Commissione ribadisce l'opportunità di introdurre un nuovo strumento normativo, già delineato nel documento conclusivo della precedente indagine conoscitiva: l'affidamento familiare internazionale. Tale istituto – le cui modalità pratiche di attuazione andranno concordate anche tramite accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei minori (non solo quelli dai quali provengono attualmente i minori per i soggiorni solidaristici) – consentirebbe di arricchire la gamma delle possibilità di intervento nei confronti dei minori stranieri, rendendola più flessibile e consentendo di rispondere alle varietà di situazioni di abbandono o semiabbandono che difficilmente possono trovare risposte adeguate nell'attuale configurazione dell'adozione internazionale.

Riguardo al problema dei minori impiegati in attività di accattonaggio, si può anzitutto osservare che le considerazioni sopra formulate riguardo a strumenti per seguire più puntualmente i minori stranieri non ac-

compagnati potranno contribuire a ridurre alcuni aspetti del fenomeno. Tuttavia, una parte rilevante dei minori coinvolti non sono giuridicamente definibili «non accompagnati», anche se spesso sono di fatto «male accompagnati». Nei loro confronti e soprattutto nei confronti degli adulti che sono responsabili del loro impiego nell'accattonaggio quel che occorre, a giudizio della Commissione parlamentare per l'infanzia, non è una nuova normativa, bensì un nuovo impulso ad applicare quella esistente, in modo costante e capillare, coordinando gli interventi delle istituzioni e dei servizi preposti – forze di polizia, polizie municipali, servizi sociali – e moltiplicando le iniziative *ad hoc* avviate in alcuni Comuni, secondo quanto esposto sopra, nel paragrafo 4.4. Nello stesso paragrafo sono indicate altre proposte, quali un più energico intervento per contrastare l'evasione dell'obbligo scolastico e la necessità di un attento monitoraggio dell'identità delle persone presenti nei campi nomadi.

Una più diffusa consapevolezza del problema da parte dei responsabili istituzionali, la predisposizione di apposite strutture e di strumenti d'intervento specifici, una formazione che sensibilizzi adeguatamente gli operatori e una più pronta capacità di intervento in tutti i casi nei quali si trovino minori coinvolti in attività di accattonaggio sono le priorità individuate dalla Commissione per affrontare il fenomeno con risultati più efficaci di quelli finora conseguiti.

L'obiettivo primario da perseguire è che tutti, comprese le comunità nomadi, acquisiscano sensibilità pienamente rispettose dei diritti dell'infanzia e facciano proprie le norme che li tutelano, seguendole senza ingiustificate eccezioni. La Commissione auspica, in ogni caso, che la tutela dei diritti di ciascun minore – qualunque sia la sua cultura di provenienza – prevalga su ogni altra considerazione.

La Commissione parlamentare per l'infanzia sottolinea, in conclusione, l'opportunità di istituire anche in Italia il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, secondo quanto già diffusamente illustrato nella Relazione alle Camere approvata il 29 luglio 2003. Solo con l'istituzione di una figura unitaria di riferimento le varie problematiche concernenti l'infanzia potrebbero avere un'adeguata risposta sia sotto il profilo della prevenzione, che del coordinamento degli interventi a tutela dell'infanzia. Il Garante potrebbe altresì avere una visione d'insieme delle molteplici e apprezzabili iniziative di accoglienza e di sostegno avviate da numerosi Enti locali – di diverse dimensioni, da grandi città a Comuni medio-piccoli – nelle varie zone del Paese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Luciano Capobianco, direttore generale Arpa Campania.
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luciano CAPOBIANCO, *direttore generale Arpa Campania,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente,* e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Luciano CAPOBIANCO, *direttore generale Arpa Campania.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Luciano Capobianco, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Vito Belladonna, direttore dell'Arpa Bologna
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vito BELLADONNA, *direttore dell'Arpa Bologna,* riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Vito BELLADONNA, *direttore dell'Arpa Bologna.*

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Vito Belladonna, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: il presidente del CNEL, prof. Antonio Marzano; il dott. Valerio Gironi, capo ufficio stampa del CNEL; il dott. Massimiliano Boni, funzionario del CNEL; l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dott. Enrico Rossi; l'ing. Marco Masi, dirigente del settore prevenzione e sicurezza dell'Assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana; il dott. Pietro De Biasi, componente del consiglio direttivo ed esperto del settore siderurgico di Federmeccanica; il dott. Roberto Santarelli, direttore generale di Federmeccanica; il sig. Giuseppe Lazzaro, segretario generale della FIM-CISL di Taranto; il sig. Carlo Bossi, funzionario politico della FIOM-CGIL; il sig. Giuseppe Mazzeo, vice segretario nazionale dell'UGL-Metalmeccanici; il sig. Mario Ghini, responsabile nazionale per il settore siderurgico dell'UILM.

La seduta inizia alle ore 10.

Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano, e dell'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Enrico Rossi

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferisce sui temi in oggetto l'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana e coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Enrico ROSSI.

Interviene quindi il senatore PIZZINATO per porre alcune domande all'assessore ROSSI.

L'assessore ROSSI risponde ai quesiti formulati.

Il Presidente TOFANI esprime alcune considerazioni sui precedenti interventi.

Riferisce poi sui temi in oggetto il presidente del CNEL, Antonio MARZANO.

Il senatore PIZZINATO pone una domanda al presidente MARZANO.

Il presidente MARZANO risponde al quesito formulato.

Il senatore PIZZINATO esprime alcune considerazioni in merito a tale risposta.

Il presidente TOFANI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione, esprimendo rincrescimento per l'assenza della coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e annunciando che la medesima verrà nuovamente invitata per una successiva seduta della Commissione.

Il presidente TOFANI sospende la seduta fino alle 12,00, orario per il quale sono previste le successive audizioni.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 12.

Audizione in merito al settore siderurgico delle organizzazioni sindacali FEDERMECCANICA, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UGL-Metalmeccanici, UILM

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferisce sui temi in oggetto il dott. DE BIASI, componente del consiglio direttivo ed esperto del settore siderurgico di Federmeccanica.

Il senatore BATTAFARANO pone una domanda al dott. DE BIASI.

Il dott. DE BIASI risponde al quesito formulato.

Interviene quindi il senatore PIZZINATO per formulare alcune domande al dott. DE BIASI.

Il dott. DE BIASI risponde a tali quesiti.

Riferiscono poi sui temi in oggetto il sig. LAZZARO, segretario generale della FIM-CISL di Taranto, il sig. GHINI, responsabile nazionale per il settore siderurgico dell'UILM, il sig. BOSSI, funzionario politico della FIOM-CGIL, e il sig. MAZZEO, vice segretario nazionale dell'UGL-Metalmeccanici.

Il senatore PIZZINATO formula alcune domande.

In merito a tali quesiti, rispondono il dott. DE BIASI ed il signor LAZZARO.

Il PRESIDENTE esprime alcune considerazioni sui precedenti interventi.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti, ricordando che è sempre possibile inviare memorie per iscritto alla Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI comunica che, in conformità alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la prossima seduta della Commissione è convocata per le ore 10 di martedì 22 novembre per lo svolgimento dell'audizione dell'assessore alla scuola, diritto allo studio e formazione professionale della Regione Lazio e coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Silvia Costa, nonché dell'audizione di alcune organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore portuale.

La seduta termina alle ore 12,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

260ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3503) ***Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e Commissione speciale in materia di infanzia e minori riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore STIFFONI *(LP)* illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che interviene in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia; vengono proposte modifiche al codice penale, segnatamente in materia di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale. Si sofferma sulle disposizioni che prevedono l'interdizione perpetua da incarichi nelle scuole o nelle strutture frequentate da minori come conseguenza alla condanna per i reati in questione e sulle altre disposizioni del disegno di legge in titolo, tra le quali ricorda quelle in materia di cosiddetto «turismo sessuale». Dà quindi conto delle disposizioni che istituiscono presso il Ministero dell'interno un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, nonché l'istituzione in via permanente dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, già operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che le disposizioni del disegno di legge in esame rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello

Stato in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l)*, della Costituzione, nonché - in parte – in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui alla medesima disposizione costituzionale, lettera *g)*; dopo aver manifestato la propria adesione all'iniziativa in esame, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sul disegno di legge n. 3503.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, i quali, a suo avviso, non suscitano rilievi in termini di costituzionalità. Propone pertanto di esprimere sul loro complesso un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, attuativo di una delega conferita al Governo dalla legge n. 150 del 2005, di riforma dell'ordinamento giudiziario. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, comma 1 del provvedimento che, provvedendo a modificare l'organico della Corte di cassazione, non sembra dare attuazione al principio di delega recato dall'articolo 2, comma 5, lettera *b)*; secondo tale principio, infatti, oltre alla soppressione di quindici posti di magistrato di appello e alla loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione (di cui al medesimo articolo 2, comma 5, lettera *a)*), il decreto in esame dovrebbe provvedere anche alla soppressione di ulteriori quindici posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione, e alla loro sostituzione con altrettanti di magistrato di tribunale (articolo 2, comma 5, lettera *b)*). Si sofferma quindi sull'articolo 5 dello schema in esame, con il quale sono dettate disposizioni che non sembrano trovare esplicito radicamento nella legge delega; in particolare, ritiene di dover segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a modificare il suo comma 3, il quale reca una norma destinata ad avere efficacia fin dal giorno stesso di pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale. Ciò è, a suo avviso, in contrasto con quanto espressamente previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, della legge delega n. 150 del 2005, a norma del quale le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ritiene infine di dovere invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, all'ar-

ticolo 3 dello schema in titolo, la soppressione dall'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941, del riferimento alla Procura generale presso la Corte di cassazione. In conclusione, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, con i rilievi appena formulati.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3247-B) ***Deputati CIRIELLI ed altri. (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO *(FI)* illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo: si tratta, in particolare, di una modifica all'articolo 6, con la quale vengono inserite nuove fattispecie di reato tra quelle per le quali si prevede un termine raddoppiato per la prescrizione; si sofferma quindi sull'altra modifica introdotta, all'articolo 10, comma 3, con la quale si esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Dopo aver ricordato che le disposizioni di cui si tratta sono evidentemente riconducibili alla materia «giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione demanda alla legislazione esclusiva dello Stato, dichiara di ritenere che non vi siano profili problematici in termini di costituzionalità, proponendo pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3423) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita a suo giudizio rilievi in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3426) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000***, approvato dalla Camera dei deputati

(2607) ***MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra i disegni di legge in titolo, che non presentano a suo giudizio profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

(3427) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita a suo giudizio rilievi in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3474) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni, a suo giudizio, non suscitano rilievi in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3550) ***Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo; ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3552) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge in titolo, che non presenta a suo avviso profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3476) ***Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta

(1100) ***CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria***

(3340) ***LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti***

(Parere alla 4ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ *(AN)* illustra il disegno di legge n. 3476, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si propone di concedere una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle forze armate collocati in congedo assoluto; la promozione onorifica così attribuita – sussistendo le condizioni e i requisiti indicati – non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza né ad alcun altro fine economico-retributivo. Dà quindi conto del contenuto dei disegni di legge 1100 e 3340: anche tali iniziative propongono, con diverse modalità e in presenza di differenti condizioni e requisiti, l'attribuzione di promozioni a titolo onorifico a personale militare. Dopo aver osservato come le disposizioni di

tutti i disegni di legge in esame siano riconducibili alla materia «difesa e forze armate» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d)* della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere un parere non ostativo sui disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3423) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999***: parere di nulla osta;

(3427) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3474) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(3550) ***Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997***: parere di nulla osta;

(3552) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***: parere di nulla osta.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

522ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,55

(3423) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI *(AN)*, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3550) ***Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FASOLINO *(FI)*, in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che nell'Allegato (recante regolamenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico dovuto alle navi) vengono previsti, nel capitolo II, controlli ed ispezioni periodiche. Informa che occorre, pertanto, acquisire conferma se si tratti di controlli che vengono attualmente svolti, ovvero se si tratti di nuovi controlli che possono rientrare nell'ordinaria attività delle Amministrazioni competenti.

Il presidente AZZOLLINI osserva che le funzioni di controllo segnalate dal relatore sembrano palesemente rientrare nell'ordinaria attività svolta dalle amministrazioni interessate.

Il sottosegretario BRAMBILLA concorda con il Presidente.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene infine di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in esame.

(3552) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI *(AN)* in merito al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che l'Accordo prevede (all'articolo 11) che tutte le spese per l'esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale penale internazionale del Ruanda nei confronti dei responsabili delle atrocità commesse nell'anno 1994, ad eccezione di quelle per il trasferimento del condannato, sono a carico degli Stati che abbiano espresso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la disponibilità ad accettare persone condannate. Informa che occorre pertanto verificare se le spese eventualmente poste a carico dello Stato italiano possano rientrare tra le attività ordinarie svolte dalle pubbliche Amministrazioni.

Il sottosegretario BRAMBILLA illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato dalla quale non risultano effetti finanziari correlati al provvedimento in esame.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene quindi di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPECCHIA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(3550) ***Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997:*** parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI

(2ª - Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET (3503) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– EUFEMI ed altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia (57).

– GENTILE. – Modifiche agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*sexies*, 600-*septies* del codice penale e all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (234).

– MONTAGNINO ed altri. – Nuove norme contro la pedofilia (1029).

– TREDESE e FASOLINO. – Modifiche al codice penale, ed altre norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia (1342).

– LONGHI ed altri. – Modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di prescrizione dei reati di abuso sessuale di minori (2495).

– ALBERTI CASELLATI. – Norme per la tutela dei minori che utilizzano *Internet (2683).*

– NESSA. – Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori (2762).

– SCALERA. – Misure per la protezione dei minori in ambito *Internet* (3398).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785).

– Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali (3373).

– BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390).

– PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONI 3ª e 13ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (3473) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

COMMISSIONI 10ª e 14ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio, turismo)
(14ª - Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (n. 13).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (1968).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo,*

Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (1).

– TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (117).

– PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (290).

– BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati (337).

– EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (614).

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1489).

– PEDRINI. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1693).

– Paolo DANIELI. – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1853).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

– BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali (3378).

– SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (3396).

– e delle petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).

– MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (3478).

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Deputato CIRIELLI ed altri *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge).* – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

– FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente (3495).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione (1980).

– CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (2627).

– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, nonchè delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all'impresa (1353).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

– TURRONI . – Modifiche agli articoli 57, 57-*bis,* 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).*

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544).

– Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonchè istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *c)*, e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545).

– Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonchè degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)*, numero 17), ed *i)*, numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).

– Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *e)*, e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547).

– Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *g)*, e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 553).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *d)* e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 554).

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n.150» (n. 556).

– Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 2, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q)* e *r)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonchè il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (n. 559).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *f)*, e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 561).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (2607).

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (3426) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo k3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 (3423).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000 (3427) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 (3474) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (3550).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3552).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996 (3177).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 (3470) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004 (3545) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).

– LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).

– Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta).*

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d)* e 2, lettera *o),* della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)*, numero 17), ed *i)*, numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Delega al Governo in materia di riordino del sistema catastale (1327).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (181).

– PACE ed altri. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini ed imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (755).

– PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della Libia, già soggetti alla sovranità italiana (1334).

– TREMATERRA ed altri. – Modalità d'indennizzo per i beni perduti dai cittadini italiani all'estero (1538).

– PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini, enti e imprese italiane per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3604).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace (3606).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (3146).

– MINARDO. – Iniziative in materia di disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (3173).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale (3465).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TURRONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (137).

– BALBONI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del territorio predappiese (3436).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2006 (n. 558).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del sindaco del comune di Luzzara (Reggio Emilia).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

– Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina dell'agriturismo (3438) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi).*

– RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).

– e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

– STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

– BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale (3473) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 14,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (3463) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco Conte ed altri; Didoné e Polledri).*

– MAGNALBÒ. – Istituzione del marchio *Made in Italy* per la tutela della qualità delle calzature italiane (405).

– STANISCI. – Istituzione del marchio *«made in Italy»* per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane (1404).

– GUERZONI. – Istituzione del marchio *«Made in Italy»* per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia (1595).

– BASTIANONI. – Istituzione del marchio *«Made in Italy»* per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1646).

– CURTO. – Istituzione del marchio *«Made in Italy»* per la tutela della qualità dei prodotti italiani (1736).

– GRECO ed altri. – Istituzione del marchio *«Made in Italy»* per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698).

– MAGNALBÒ. – Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili (3278).

– e delle petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).*

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 13,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver sulla situazione dei diritti umani in Birmania.

COMITATO PARLAMENTARE per i procedimenti d'accusa

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 9

Esame della seguente denuncia:

– Denuncia sporta dal signor Antonio Grimaldi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

– Audizione del professor Alberto Brambilla, sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 13.30

– Audizione di Antonio De Falco, direttore generale di Pomigliano Ambiente Spa.

– Audizione di Roberto Cetera, amministratore delegato di Ecolog Spa.

– Audizione di Raffaele Busiello, presidente della Società P.A.N.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 14,30

Indagine conoscitiva sui trasferimenti di risorse umane, finanziarie, strumentali, organizzative e materiali alle Regioni e agli enti locali:

– Audizione del direttore dell'Istituto di economia e finanze dell'Università Cattolica professor Massimo Bordignon.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 14,30

– Comunicazioni del Presidente.

– Audizione del colonnello Felice Vassallo, cancelliere militare in quiescenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

Mercoledì 16 novembre 2005, ore 15

Comunicazioni del Presidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 4,80